



Città di Ardea

**REGOLAMENTO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA
E DI SICUREZZA URBANA**

Approvato con atto di C.C. n. 26 del 14.04.2010
Modificato con atto di C.C. n. 33 del 08.04.2011
Modificato con atto di C.C. n. 73 del 29.06.2011
Modificato con atto di C.C. n. 92 del 22.12.2017 (Titolo Settimo)



Città di Avezzano

TITOLO PRIMO PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Principi generali)

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi degli articoli 117, comma 6, e 118 della Costituzione, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa locale attribuite o trasferite al Comune.

2. Esso disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 (Oggetto e applicazione)

1. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di sicurezza e qualità dell'ambiente urbano, occupazione di aree e spazi pubblici, quiete pubblica e privata, protezione e tutela degli animali, attività economiche in genere.

2. L'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa locale spetta, in via principale, agli appartenenti al Corpo di polizia locale, nonché, limitatamente alle materie di specifica competenza, ai dipendenti comunali responsabili o incaricati di procedimenti di polizia amministrativa locale ed ai funzionari dell'azienda unità sanitaria locale.

3. All'accertamento delle violazioni di norme contenute nel regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti alle forze di polizia dello Stato.

4. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari del Corpo di polizia locale, nonché dai funzionari del Comune e dell'azienda sanitaria Locale, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

5. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine regolamento senza alcuna ulteriore specificazione, con esso deve intendersi il presente regolamento.

Art. 3 (Autorità di polizia amministrativa locale)

1. Il sindaco ed il comandante del Corpo della polizia locale sono autorità di polizia amministrativa locale con compiti, il primo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, il secondo di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, nonché di alta direzione dei servizi, entrambi competenti ad adottare, secondo le rispettive attribuzioni, i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 1 e 2.



Città di Avezzano

TITOLO SECONDO DELLE AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA LOCALE

Art. 4 (Delle autorizzazioni)

1. Le autorizzazioni di polizia locale costituiscono misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

2. Dette autorizzazioni sono concesse esclusivamente ai fini di polizia amministrativa locale e non possono essere invocate per escludere o diminuire la responsabilità civile o penale in cui i concessionari possano essere incorsi nell'esercizio concreto della loro attività.

3. Oltre ad eventuali condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia amministrativa locale deve osservare le prescrizioni, che l'autorità ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

4. Rientrano nel novero delle autorizzazioni di polizia amministrativa locale di cui al presente regolamento, anche tutte quelle il cui rilascio, per espressa disposizione di legge o di altro regolamento o di un qualunque provvedimento di organizzazione dell'Ente, sia stato demandato al Corpo di polizia locale.

5. Le autorizzazioni di polizia amministrativa locale possono essere sempre revocate o sospese in qualsiasi momento dal dirigente del Corpo di polizia locale, nel caso in cui risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle prescrizioni indicate sulle stesse, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale, ovvero nel caso di abuso della persona autorizzata o per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 5 (Rilascio delle autorizzazioni e loro efficacia)

1. Quando, occorra conseguire preventiva specifica autorizzazione di polizia amministrativa locale, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo indirizzata al Comune.

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. Nondimeno, per la documentazione necessaria a comprovare il possesso nel richiedente dei requisiti personali e l'adempimento delle altre condizioni prescritte si osservano le disposizioni in vigore in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

4. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e di disporre, se ne ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti.

5. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'attività autorizzata, la domanda dell'interessato deve contenere il consenso scritto dell'eventuale rappresentante.



Città di Avezzano

6. Gli atti di consenso possono essere assunti davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione.

7. Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorità di polizia locale può in ogni caso ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei presupposti necessari al rilascio dell'autorizzazione, ovvero se detti presupposti sono venuti nel frattempo a mancare.

Art. 6 (Assenza di morosità verso il Comune)

1. Le autorizzazioni amministrative il cui rilascio non sia vincolato ai sensi di legge, potranno essere negate laddove il richiedente risulti essere moroso nei confronti del Comune per debiti relativi al mandato pagamento di canoni, tasse o sanzioni amministrative esecutive, afferenti l'esercizio dell'attività medesima.

2. Non si considera moroso il richiedente che aderisca ad un piano di rateazione dei debiti pregressi e sia in regola con i versamenti dei ratei alle scadenze previste.

Art. 7 (Termini del procedimento)

1. L'istanza per avviare il procedimento, deve dall'interessato essere presentata con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dell'attività richiesta.

2. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Salvo che sia diversamente stabilito per legge, i termini per la conclusione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni di polizia amministrativa locale sono stabiliti in sessanta giorni.

Art. 8 (Validità e rinnovo delle autorizzazioni)

1. Le autorizzazioni hanno, di norma, una validità temporale strettamente limitata alle attività che è necessario compiere e, in ogni caso, non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio e computato secondo il calendario comune, salvo che la legge disponga diversamente. Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

2. La domanda finalizzata ad ottenere il rinnovo di una autorizzazione di polizia amministrativa locale è presentata al Comune, con le medesime modalità previste per il rilascio.

3. La domanda di rinnovo deve essere presentata prima della scadenza del provvedimento ed il rinnovo decorre sempre dal giorno successivo a quello della scadenza.

4. Salvo che non sia, nei singoli casi, diversamente stabilito, il rinnovo ha luogo mediante vidimazione sull'atto originario.

5. Sullo stesso atto può apporsi l'approvazione del rappresentante, nei casi in cui la rappresentanza è consentita.



Città di Avezzano

Art. 9 (Richiesta di cauzione)

1. Quando il Dirigente del Settore preposto ritiene di doversi anticipatamente tutelare contro eventuali danni che teme possano derivargli dal rilascio di una autorizzazione di polizia amministrativa locale, può subordinare il rilascio dell'autorizzazione medesima al deposito di una cauzione.

2. Fuori dei casi espressamente previsti dal regolamento, l'importo della cauzione è determinato dal dirigente competente al rilascio dell'autorizzazione, secondo il suo libero apprezzamento in ragione della importanza e del valore del bene pubblico trattato.

3. In nessun caso l'importo della cauzione potrà essere inferiore ad euro duecentocinquanta.

4. La prestazione di cauzione può essere effettuata mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio di tale attività e con ogni altra modalità prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica. Se effettuata per contanti il dirigente rilascia all'interessato apposita ricevuta. Il deposito della cauzione è infruttifero.

5. Se non vi sono contestazioni la cauzione è restituita dal dirigente agli aventi titolo previa richiesta scritta di questi, entro dieci giorni dal deposito della domanda al protocollo del Comune, non prima che l'autorizzazione di polizia amministrativa locale sia decaduta di validità. Coloro che richiedono la ripetizione della cauzione devono espressamente precisare le modalità, indicando l'indirizzo al quale inviare i titoli della restituzione, ovvero gli elementi identificativi di istituti bancari presso cui effettuare gli accrediti.

6. Entro cinque giorni dal ricevimento della domanda di cui al precedente comma 5, il dirigente compie gli opportuni accertamenti a mezzo del personale del proprio ufficio, rilevando se vi sia titolo per procedere alla restituzione della cauzione. In caso negativo è data immediata comunicazione agli interessati, precisandone le ragioni. Nella eventualità la cauzione viene introitata a favore delle casse comunali fino alla definizione di un eventuale giudizio di accertamento da parte dell'autorità giudiziaria.

7. In relazione all'esito dell'accertamento di cui al precedente comma 6, il dirigente può anche decidere di restituire una sola parte di cauzione, trattenendo quella quota di essa giudicata proporzionale al nocumento patito.

8. In nessun caso la cauzione potrà essere restituita quando sia accertato un abuso da parte del titolare dell'autorizzazione e qualora non sia rispettato i termini di adempimento o di validità in essa indicati.

Art. 10 (Tenuta ed esibizione delle autorizzazioni)

1. Le autorizzazioni devono essere conservate in originale nel luogo in cui si svolge l'attività ed esibite, sempre in originale, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

2. In prossimità della testata di ogni luogo in cui sia svolta un attività autorizzata ai sensi del presente regolamento, di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposto un pannello recante le seguenti indicazioni:



Città di Avezzano

- a.* estremi dell'autorizzazione;
- b.* denominazione del soggetto titolare dell'autorizzazione;
- c.* recapito e numero telefonico del titolare dell'autorizzazione.

3. In caso di omessa tenuta od esibizione dell'autorizzazione in originale, gli organi di vigilanza ordinano l'immediata sospensione delle attività e, se del caso, la rimozione dei relativi effetti fino al tempo in cui i soggetti interessati non provvederanno ad assolvere la richiesta.

4. Chiunque omette di osservare gli ordini di cui al precedente comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 450,00. A ciò si aggiunge la sanzione per l'eventuale accertamento della mancanza dell'autorizzazione, il quale può anche essere eseguito d'ufficio.

5. Chiunque trasgredisce le disposizioni del precedente comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 100,00.



Città di Avezzano

TITOLO TERZO

DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO E DELLE RELATIVE SANZIONI

Art. 11 (Impianto sanzionatorio)

1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Per le violazioni per le quali il presente regolamento stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, la somma pari alla misura fissata dalle singole norme.

3. Gli atti di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative sono formalizzati in appositi verbali a forma libera, contenenti le indicazioni di legge.

4. Autorità competente a ricevere il rapporto, ad irrogare le sanzioni attraverso l'emanazione di ordinanza-ingiunzione ed a provvedere alla effettiva riscossione secondo le modalità previste dalla legge è il dirigente del Corpo di polizia locale.

Art. 12 (Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Quando le norme del presente regolamento dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto, secondo le norme che seguono.

2. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel presente regolamento si distinguono in:

- a. sanzioni relative ad obblighi di compiere, ovvero di sospendere o cessare una determinata attività;
- b. la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, ovvero che ne sono il prodotto nonché delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa;
- c. il ritiro, la sospensione e la revoca di titoli abilitativi o di atti di assenso comunque denominati.

3. Ogni violazione delle disposizioni del regolamento e ogni abuso di atto di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusivamente intrapresa, nonché, se del caso, la rimozione delle opere abusive e la rimessa in pristino dei luoghi, a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procede all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.

4. Qualora alla violazione di norme di regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. L'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, ove sia imputabile a minore o a incapace, grava su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.



Città di Avezzano

5. Dalla in trasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non consegue l'intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria.

6. Chiunque continua ad esercitare l'attività dopo aver ricevuto la notifica del provvedimento di ritiro, o di sospensione, o di revoca del titolo abilitativo o dell'atto di assenso comunque denominati è soggetto alle stesse sanzioni previste per la loro mancanza.

Art. 13 (Potere di diffida)

1. Al fine di interrompere l'attività intrapresa in difetto di autorizzazione o, in ogni caso, per motivi di tutela dell'incolumità pubblica o della sicurezza urbana, gli agenti accertatori possono sempre diffidare il trasgressore e l'obbligato in solido di porre immediatamente termine alla attività intrapresa, ovvero di ripristinare o mettere in sicurezza i luoghi.

2. Chiunque trasgredisce le disposizioni della diffida di cui al precedente comma 1, è soggetto oltre al pagamento della sanzione amministrativa principale, anche alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 450,00.

Art. 14 (Ordinanze di polizia amministrativa locale)

1. Il Sindaco ed il Comandante del Corpo di polizia locale possono emanare apposite ordinanze per dettare norme di portata generale ed astratta, ovvero di portata specifica in materia di polizia amministrativa locale, anche al fine di prevenire ed eliminare situazioni contrarie al decoro urbano o poste in essere in violazione delle norme di cui al regolamento.

2. Le ordinanze di portata generale ed astratta sono pubblicate all'albo pretorio del Comune nei modi stabiliti dalla legge ed entrano in vigore dopo il quindicesimo giorno.

3. Le ordinanze di portata specifica sono notificate agli interessati nei modi stabiliti dalla legge e devono essere osservate nel rispetto dei modi e dei termini di adempimento in esse indicati.

4. Per le ordinanze che per loro natura di urgenza e indifferibilità non prevedono alcun termine, l'osservanza dovrà avvenire immediatamente dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.

5. Chiunque lascia spirare il termine indicato nel provvedimento, omettendo di provvedere a quanto in esso prescritto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 450,00.

Art. 15 (Ripristino dello stato dei luoghi e violazioni successive)

1. Ogniqualevolta il Comune provveda a ripristinare lo stato dei luoghi in sostituzione del soggetto inadempiente, le attrezzature e tutto il materiale rimosso, saranno conservati in locali od aree di volta in volta individuate nel provvedimento che ordina il ripristino, con addebito agli interessati di tutte le spese sostenute.

2. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature e dei materiali eventualmente verificatosi durante le operazioni di smontaggio, trasporto, stoccaggio e/o per qualsiasi altra causa non imputabile a titolo di dolo o colpa grave.



Città di Avezzano

3. Al termine delle operazioni di cui ai precedenti commi, il Comando della polizia locale provvede ad invitare per iscritto i soggetti interessati a liberare gli spazi che il Comune sacrifica per lo stoccaggio delle loro attrezzature e di tutto il materiale rimosso, entro un termine prefissato, in ogni caso non superiore a trenta giorni.

4. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera al predetto invito entro il termine in esso stabilito, è soggetto, senza ulteriore avviso, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 450,00.

5. Si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle attrezzature e di tutto il materiale rimosso destinato a commettere la violazione di cui al precedente comma 4, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. In tali casi l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro delle cose oggetto della violazione redigendo apposito verbale.

Art. 16 (Destinazione delle cose confiscate)

1. Le cose confiscate sono destinate:

- a) alla vendita, qualora non trattasi di generi alimentari e siano state valutate di valore superiore a mille euro;
- b) alla devoluzione, qualora siano state valutate di valore non superiore a mille euro e siano state ritenute idonee ai fini assistenziali o di beneficenza;
- c) alla distruzione, qualora siano state valutate di valore non superiore a mille euro e/o siano state ritenute inadeguate ai fini assistenziali o di beneficenza, nonché quando trattasi di generi alimentari per i quali sia stata certificata dalla ASL l'inidoneità al consumo, o quando richiesta la predetta certificazione, non sia pervenuta entro le successive quarantotto ore, nonché, infine, qualora non siano da alcuno richieste o accettate in devoluzione.

2. La valutazione delle cose confiscate è effettuata dal comandante del Corpo di polizia locale, secondo il suo prudente apprezzamento.

3. All'assegnazione delle cose hanno precedenza le strutture operanti nell'ambito dell'assistenza e della beneficenza con sede nel territorio comunale. L'assegnazione sarà effettuata a turno a prescindere dalla necessaria istanza dei destinatari e indipendentemente del valore delle cose. Qualora pervengano istanze da parte di enti operanti in altri comuni, l'assegnazione sarà decisa in modo residuale e secondo equità dal Comando della polizia locale.

4. Ogni somma proveniente dalle procedure di alienazione di cui al presente articolo, sarà introitato mediante versamento su c.c.p. 10279677 intestato a comune di Avezzano sanzioni amministrative e regolamenti .

Art. 17 (Altri provvedimenti di polizia amministrativa locale)

1. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere altresì osservati i provvedimenti, anche orali, dati per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dagli appartenenti al Corpo di polizia locale, dai dipendenti comunali responsabili di procedimenti di polizia amministrativa locale, dai funzionari dell'azienda unità sanitaria locale, nei limiti dei poteri loro



Città di Avezzano

riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti ed in genere dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle amministrazioni della provincia, della regione e dello stato.

2. Chiunque lascia spirare il termine indicato nel provvedimento, omettendo di provvedere a quanto in esso prescritto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 200,00.



Città di Avezzano

TITOLO QUARTO

TUTELA DEL SERVIZIO E DELLE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE

Art. 18 (Regolarità del servizio di polizia amministrativa locale)

1. L'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa locale da chiunque svolte (Corpo di polizia locale del Comune di Avezzano, polizia provinciale, polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza, corpo forestale dello stato, polizia penitenziaria, ausiliari di vigilanza, ASL, ecc.), in quanto finalizzato alla realizzazione di pubblici interessi, deve svolgersi, sempre e comunque e senza interferenze da parte di alcuno, in modo da poter bene assolvere i principi di buon andamento ed imparzialità stabiliti dall'ordinamento giuridico.

2. Fuori dei casi preveduti dal codice penale e dalle altre leggi dello stato e della regione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di euro 450,00, chiunque:

- a) al fine di ottenere interventi ovvero provvedimenti di polizia amministrativa locale, fa pervenire con qualsiasi mezzo, anche telematico o telefonico, scritti, disegni, notizie, segnalazioni, reclami, suggerimenti o messaggi anche non sottoscritti o sotto falso nome, dal tenore allarmante o segnalanti problematiche di vario genere in realtà inesistenti o palesemente infondate;
- b) turba, ostacola, intralcia o rende comunque difficoltoso con qualsiasi mezzo, la regolarità del servizio di polizia amministrativa locale.



Città di Avezzano

TITOLO QUINTO SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 19 (Comportamenti vietati)

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:

- a) sdraiarsi sui gradini e/o sulle scalinate degli edifici, dei monumenti e delle opere pubbliche, come pure sdraiarsi o dormire sulle panchine pubbliche, ovvero utilizzarle in modo improprio tra cui anche appoggiarvi sopra i piedi, o animali, o oggetti idonei ad insudiciarle;
- b) utilizzare per mangiare, bere, giocare, dormire, oziare o compiere altre simili attività le pertinenze degli edifici aperte al pubblico, o comunque da questi accessibili;
- c) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini, da parte di chi abbia superato il limite dei dodici anni di età;
- d) insudiciare e/o sporcare i pubblici edifici e le loro pertinenze, anche abbandonando rifiuti di qualunque genere, compresi i mozziconi di sigarette e le gomme da masticare.

2. Chiunque trasgredisce le disposizioni del precedente comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 100,00.

Art. 20 (Prevenzione dell'insudiciamento delle aree pubbliche)

1. È fatto obbligo a chiunque professionalmente eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

2. Quando l'attività di cui al precedente comma 1, si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con *dehors*, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore per il deposito dei rifiuti minuti di sufficiente capacità.

3. Nondimeno, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.

4. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

5. I titolari di attività economiche davanti alle quali risulti frequente la dispersione di rifiuti minuti, devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di sufficiente capacità e travasarne il contenuto con adeguata frequenza al fine di mantenerli efficaci ed idonei allo scopo. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

6. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al presente articolo, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando sono collocati all'esterno delle relative attività economiche, non sono soggetti alle norme amministrative e tributarie sull'occupazione del suolo pubblico.



Città di Avezzano

7. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

8. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

9. Chiunque trasgredisce le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 200,00.

Art. 21 (Cestini portarifiuti)

1. È vietato introdurre nei cestini portarifiuti installati per la Città, rifiuti ed altri oggetti di dimensioni superiori a quella del cestino medesimo in modo da pregiudicarne l'utilizzo da parte di altri utenti, nonché cose accese o incandescenti, nonché sacchetti di rifiuti urbani prodotti all'interno degli immobili.

2. Chiunque trasgredisce le disposizioni del precedente comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 50,00.

Art. 22 (Divieto di insozzare le pubbliche vie)

1. Chiunque insozza le pubbliche vie in modo da prevedere interventi di pulitura e/o bonifica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 500,00.

2. Ai fini del presente articolo per pubbliche vie si intendono tutte le aree, pubbliche o private ad uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Art. 23 (Divieto di lavaggio)

1. Sulle aree ad uso pubblico è fatto sempre divieto di lavare veicoli, macchinari, utensili, suppellettili ed attrezzature di qualunque genere anche se tali operazioni siano eseguite senza fare uso di acque potabile.

2. Chiunque trasgredisce le disposizioni del precedente comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 150,00.

Art. 24 (Indumenti e biancheria appesi alle finestre)

1. Nelle facciate di edifici prospicienti vie o piazze, o da queste visibili, è vietato distendere o appendere fuori dalle finestre e dalle terrazze e dai balconi, biancheria, effetti personali od altri oggetti consimili. E' obbligatorio far ricorso, per le esigenze del caso, ad appositi stendini nella parte interna degli spazi indicati.

2. Chiunque trasgredisce le disposizioni del precedente comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 50,00.



Città di Avezzano

Art. 25 (Oggetti mobili sulle finestre e sui balconi)

1. È vietato tenere sui davanzali delle finestre, sui parapetti dei balconi, sui cornicioni e su altre sporgenze prospicienti strade, piazze, cortili ed altri spazi di transito, anche privati, vasi di fiori ed altri oggetti mobili non convenientemente assicurati.

2. Nondimeno è vietato ammassare oggetti sui terrazzi in vista della strada.

3. Chiunque trasgredisce le disposizioni del precedente comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 50,00.

Art. 26 (Vasche e fontane)

1. Nelle fontane, nelle vasche pubbliche, nei fontanili ed altri simili contenitori e/o distributori di acqua, nonché nelle loro immediate vicinanze è vietato:

- a) gettare pietre, detriti, carta, cartone, plastica, detersivi e qualsiasi altra materia solida o liquida, nonché residui di qualunque genere derivanti da operazioni di pulizia e lavaggio;
- b) effettuare il lavaggio di qualunque cosa, compresi veicoli, animali, cisterne, utilizzando l'acqua delle fontane pubbliche;
- c) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale.

2. Chiunque trasgredisce le disposizioni del precedente comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 150,00.

Art. 27 (Lavori sul suolo pubblico)

1. Sul suolo pubblico è vietato lo smontaggio ed il rimontaggio, nonché la riparazione di qualunque oggetto o parte ingombrante di esso come veicoli, elettrodomestici, macchinari ed attrezzature in genere, fatte salve cause di forza maggiore, che l'interessato dovrà debitamente comprovare. E', inoltre, vietato depositare o lasciare oggetti sul marciapiede.

2. Chiunque trasgredisce le disposizioni del precedente comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 250,00.

Art. 28 (Giochi di abilità)

1. Su tutte le strade ed aree pubbliche di qualunque tipo è vietato organizzare e gestire in modo attivo il gioco cosiddetto delle "tre campanelle" o delle "tre carte" o simili.

2. Nondimeno è vietato partecipare, anche come semplice giocatore, al gioco cosiddetto delle "tre campanelle" o delle "tre carte" o simili.

3. Chiunque trasgredisce le disposizioni del precedente comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 450,00. Chiunque trasgredisce le disposizioni del precedente comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 50,00.

4. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, quali per esempio le attrezzature utilizzate, nonché della confisca delle cose che ne sono il prodotto, quali per esempio il denaro utilizzato per il gioco, sempre che le cose



Città di Avezzano

suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. In tali casi l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro delle cose oggetto della violazione redigendo apposito verbale.

Art. 29 (Accampamenti ed alloggiamenti abusivi)

1. Al fine di tutelare la sicurezza urbana, nonché la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e l'igiene, è vietato effettuare accampamenti e/o bivacchi e/o alloggiamenti precari di qualunque tipo con tende, baracche, ripari di ogni genere, nonché stanziamenti indecorosi e tali da offendere il decoro pubblico e ledere il normale sentimento di decenza e pulizia con caravans, autocaravans od anche con altri tipi di veicoli all'uopo predisposti per essere impropriamente utilizzati quali giaciglio di persone.

2. Ai trasgressori alla suddetta norma gli organi di polizia potranno immediatamente ordinare per motivi di sicurezza pubblica, di cessare ogni attività e di abbandonare il territorio interessato. In caso di perdurante violazione, fatto salvo il tempo strettamente necessario a dare seguito al provvedimento, si procederà alla contestazione della contravvenzione di cui all'art. 650 del codice penale.

Art. 30 (Contrasto della prostituzione)

1. È vietato avvicinare, intrattenersi ed appartarsi con soggetti che, indugiando in luogo pubblico o aperto al pubblico, lascino chiaramente intendere, per modalità comportamentali correlate alle particolari condizioni di tempo e di luogo, l'esercizio della prostituzione. Integra la violazione anche il compimento di una qualsiasi attività idonea a rendere più agevole l'esercizio dell'altrui meretricio quale, per esempio, il trasporto di cortesia a bordo del proprio veicolo nelle condizioni di tempo e di luogo di cui al precedente periodo.

2. Chiunque trasgredisce le disposizioni del precedente comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 450,00.

Art. 31 (Lavavetri)

1. È vietato offrire e/o praticare in qualunque forma l'attività di pulizia dei cristalli o dei fari dei veicoli ed aspettarsi e/o richiedere, di conseguenza, l'elargizione di denaro o altre utilità, ovvero attivarsi in qualunque modo per ricevere denaro o altre utilità a seguito della prestazione offerta o effettuata.

2. Chiunque trasgredisce le disposizioni del precedente comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 200,00.

3. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, quali per esempio le attrezzature utilizzate (spazzole, secchi, spugne, ecc.). In tali casi l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro delle cose oggetto della violazione, redigendo apposito verbale.

Art. 32 (Prevenzione dell'imbrattamento di muri ed altri simili supporti)

1. È vietato, senza giustificato motivo, portare fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa vernici o inchiostri di qualunque genere e colore contenuti in bombolette *spray*, ovvero in barattoli od altri contenitori di ridotte dimensioni, tali da poter essere occultati indosso alla persona.

2. Chiunque trasgredisce le disposizioni del precedente comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 200,00.



Città di Avezzano

3. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione. In tali casi l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro delle cose oggetto della violazione redigendo apposito verbale.

Art. 33 (Accattonaggio)

1. È vietato effettuare l'accattonaggio comunque compiuto, soprattutto se in modo ripugnante o molesto, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà.

2. Nondimeno è fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio

3. Tuttavia, ogni caso rilevato dagli organi di polizia di effettiva e grave condizione di indigenza, accompagnato da un palese stato di inabilità permanente ed assoluta ad ogni proficuo lavoro, non dà luogo all'applicazione di alcuna sanzione, ma deve essere segnalato immediatamente ai Servizi Sociali, al fine di porre in essere idonei e tempestivi interventi assistenziali.

4. Chiunque trasgredisce le disposizioni del precedente comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 200,00.

5. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, quali per esempio le attrezzature utilizzate, nonché della confisca delle cose che ne sono il prodotto, quali per esempio il denaro racimolato, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. In tali casi l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro delle cose oggetto della violazione redigendo apposito verbale.

Art. 34 (Raccolta di firme o di denaro per strada)

1. La raccolta di firme o di denaro esercitata per strada o sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico transito, da parte di enti ed associazioni diverse dai partiti e movimenti politici o sindacali, sono soggetti ai seguenti limiti e prescrizioni:

- a) la fermata e/o la sosta oltre ad avvenire nel pieno rispetto delle norme contenute nel codice della strada e nel relativo regolamento di esecuzione, non potranno essere effettuate in corrispondenza dei pubblici uffici durante gli orari di apertura degli stessi, dei luoghi di culto, dei cimiteri, delle cliniche e dei vari luoghi di degenza e cura, delle case di riposo, dei monumenti e di beni culturali in genere;
- b) obbligo di corrispondere in via anticipata la tassa di occupazione del suolo pubblico, quando l'attività avvenga tramite attrezzature appoggiate al suolo (tavolini, gazebo, ombrelloni, ecc.) e di prolunghi oltre le otto ore;
- c) divieto di utilizzare megafoni o amplificatori dei suoni allo scopo di richiamare l'attenzione dei passanti;
- d) divieto di recare molestia o disturbo ai passanti, anche attraverso petulanza o insistenza;
- e) obbligo da parte degli organizzatori di comunicare anticipatamente via fax al Comando della polizia locale i nominativi delle persone che saranno preposte all'attività di raccolta;
- f) obbligo da parte delle persone preposte all'attività di raccolta, di portare al seguito e di esibire agli organi di vigilanza copia del fax anticipatamente inviato al Comando della polizia locale ed obbligo di



Città di Avezzano

mostrare in modo ben visibile, un cartellino recante la foto, le generalità e l'ente o associazione per conto del quale la raccolta di firme viene effettuata.

2. Chiunque trasgredisce le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 200,00.

Art. 35 (Raccolta di denaro presso attività economiche aperte al pubblico)

1. La raccolta di denaro tramite contenitori salvadanaio esercitata presso attività economiche aperte al pubblico, da parte di enti ed associazioni diverse dai partiti e movimenti politici o sindacali è soggetto all'obbligo da parte degli organizzatori di comunicare anticipatamente via fax al Comando della polizia locale l'intestazione dell'ente o associazione che promuove l'iniziativa, nonché l'oggetto dell'attività, la destinazione del denaro raccolto, il nominativo del responsabile al prelievo e la foggia del contenitore destinato alla raccolta.

2. Chiunque trasgredisce le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 200,00.

3. Il titolare o il preposto dell'attività economica, che abbia acconsentito a tenere il raccoglitore del denaro senza essersi prima accertato del pieno ed esatto adempimento da parte degli organizzatori, delle prescrizioni di cui al precedente comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 50,00.

Art. 36 (Contrasto del consumo e della diffusione delle sostanze stupefacenti)

1. In aggiunta alle sanzioni di natura amministrativa non pecuniaria di cui all'art. 75 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, chiunque illecitamente acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene, anche in minima quantità, sostanze stupefacenti o psicotrope, è altresì soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 150,00.

Art. 37 (Contrasto del consumo di bevande alcoliche)

1. Chiunque vende, offre o mette in vendita, cede a qualunque titolo, distribuisce, commercia, procura, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo bevande alcoliche ad un minore degli anni diciotto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 450,00.

2. Nondimeno, al minore degli anni diciotto è parimenti vietato acquistare, ritirare, ricevere, detenere, portare, prendere, ottenere a qualunque titolo o procurarsi per qualunque scopo bevande alcoliche. Per la violazione di cui al presente comma si applica a chiunque sia tenuto alla sorveglianza del minore, la sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 250,00.

3. Alla violazione di cui ai precedenti commi 1 e 2, consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle bevande alcoliche. In tali casi l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro, redigendo apposito verbale.

4. E' vietato assumere bevande alcoliche in luogo pubblico quando tale comportamento appaia lesivo del buon costume e della pubblica decenza. Resta tuttavia consentito assumere bevande alcoliche nei *dehors* regolarmente autorizzati, ovvero in occasione di fiere, feste paesane, sagre ed altre simili riunioni



Città di Avezzano

straordinarie di persone. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 100,00.

5. Al minore degli anni diciotto è parimenti vietato assumere bevande alcoliche in qualunque luogo, ivi compreso nei *dehors* regolarmente autorizzati, ovvero in occasione di fiere, feste paesane, sagre ed altre simili riunioni straordinarie di persone. Per la violazione di cui al presente comma si applica a chiunque sia tenuto alla sorveglianza del minore, la sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 250,00.

6. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le attività professionali di semplice trasporto di contenitori chiusi di bevande alcoliche da un luogo all'altro, laddove il minore operi in forza di un rapporto di lavoro regolarmente istituito.

7. Tutti gli imprenditori che vendono, somministrano o distribuiscono bevande alcoliche a qualunque titolo, devono esporre in modo ben visibile al pubblico nei locali dell'azienda in cui avviene l'accesso, una targa recante la scritta: *“E' vietata la cessione a qualunque titolo di bevande alcoliche ai minori degli anni diciotto.”* Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al presente comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 150,00.

8. Il Comune al fine di tutelare il diritto delle persone, ed in particolare dei bambini e degli adolescenti, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche favorisce l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dal consumo e dall'abuso di tali bevande, in particolare diffondendo a vasto raggio le disposizioni di cui al presente articolo.

9. Ai fini del presente regolamento ed in conformità alla legge quadro in materia di alcool e di problemi alcool correlati 30 marzo 2001, n. 125, per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcool alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcoole e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcool in volume.

Art. 38 (Divieto di fumo)

1. I titolari ed i preposti dei locali e degli esercizi in a norma di legge cui vige il divieto di fumo sono personalmente tenuti a porre in essere ogni utile iniziativa affinché il predetto divieto sia rispettato da tutti i presenti ed avventori, in particolare apponendo cartelli in modo da richiamare l'attenzione sull'esistenza della norma, nonché omettendo di collocare posacenere e altri simili strumenti utili ad agevolare la violazione della norma, quindi allontanando i trasgressori dal locale e curando che le infrazioni siano segnalate, anche via fax, ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al presente articolo. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 300,00.

Art. 39 (Fuoco su suolo pubblico)

1. Senza preventiva autorizzazione del Comando di polizia locale è vietato accendere fuochi, anche momentaneamente, sul suolo e negli spazi pubblici, nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici.



Città di Avezzano

2. Nondimeno nei predetti luoghi, se non specificamente attrezzati è anche vietato l'uso di bracieri, griglie e barbecue. In caso di luoghi attrezzati almeno una persona dovrà essere sempre presente per vigilare costantemente sulle fiamme, con opportune attrezzature atte allo spegnimento.

3. Chiunque trasgredisce le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 200,00.

Art. 40 (Disciplina particolare per l'accensione di fuochi in onore della Madonna di Pietraquaria, di Sant'Antonio Abate e di altre ricorrenze, religiose e non)

1. I fuochi in onore della Madonna di Pietraquaria, di Sant'Antonio Abate e di altre ricorrenze, religiose e non, nel Comune di Avezzano, potranno essere realizzati previo inoltro al Comando della polizia locale di una dichiarazione di inizio dell'attività da parte dell'interessato.

2. Il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, entro il termine di effettuazione dei fuochi, il provvedimento di diniego.

3. All'atto della dichiarazione di inizio dell'attività, la persona fisica che affermi esserne organizzatore, deve anche espressamente dichiarare sotto la propria personale responsabilità penale, a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che nella organizzazione dell'evento:

- a) non saranno interessate le corsie di marcia dei veicoli, fatte salve le consuetudini che abbiano ad oggetto fuochi di limitate dimensioni posti in luoghi poco trafficati ed a margine di esse;
- b) sarà costantemente garantita una distanza di sicurezza dai fabbricati e dalle strade pubbliche, valutata di volta in volta dagli organizzatori in ragione delle dimensioni del fuoco;
- c) sarà costantemente garantita una distanza di sicurezza di almeno trenta metri dai fabbricati e di almeno quindi metri dalle strade pubbliche;
- d) rispetto a strutture a rischio specifico come distributori di carburante, serbatoi di gas, autorimesse, linee elettriche, cabine telefoniche, cabine elettriche, nonché metanodotti, sarà costantemente garantita una distanza di sicurezza dei fuochi di almeno quaranta metri;
- e) la quantità dei materiali impiegati per i fuochi sarà sempre circoscritta nelle seguenti misure: base al suolo nove metri quadrati altezza massima quattro metri, in modo tale che le fiamme potranno sempre tenersi agevolmente sotto controllo;
- f) l'alimentazione sarà effettuata senza eccedere nell'intensità della fiamma;
- g) almeno tre persone saranno impiegate nel controllo delle fiamme, con opportune attrezzature atte allo spegnimento, indicando fin da subito i loro nominativi all'atto della domanda;
- h) il materiale combustibile destinato ad una eventuale alimentazione successiva dei fuochi, sarà accatastato a distanza tale dai fuochi stessi, in modo tale da non consentirne l'accensione attraverso la propagazione del calore ed, in ogni caso, sempre rispettando le medesime distanze di sicurezza di cui ai precedenti punti b) e c) ;
- i) i fuochi non saranno in alcun caso alimentati con materiali inquinanti per l'atmosfera, come pneumatici ed altre materie plastiche e tossiche;
- j) si adopererà in prima persona al fine di vigilare costantemente affinché nessuno introduca prima, durante e dopo l'esecuzione del rogo, i materiali di cui al precedente punto i);
- k) informerà immediatamente il Comando della polizia locale di ogni eventuale accertamento di fatti di cui al precedente punto j);



Città di Avezzano

- l) di essere consapevole che l'accumulo di materiali nei punti ove saranno accesi i fuochi potrà avvenire solo cinque giorni prima della data della loro realizzazione. I depositi precedenti a tale termine saranno sanzionati a norma dell'articolo 192, del D.Lgs n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto ritenuti rifiuti in stato di abbandono sul suolo;
- m) i luoghi dove verranno accesi i fuochi, saranno ripristinati e sgomberati da materiali residui non utilizzati, quali ceneri e carboni, il giorno immediatamente successivo all'accensione;
- n) nell'area circostante i fuochi saranno mantenuti costantemente presenti almeno tre estintori per il primo intervento in caso di incendi.

Art. 41 (Combustione di materiali)

1. I fuochi accesi non dovranno in alcun caso essere alimentati con materiali inquinanti per l'atmosfera, come pneumatici ed altre materie plastiche o tossiche.

2. Nondimeno nel raggio di dieci metri da un fuoco acceso dovrà sempre essere presente una persona addetta al controllo delle fiamme, dotata di opportune attrezzature atte allo spegnimento in caso di necessità come, per esempio all'aumentare del vento, o per propagazione di esse oltre misura, o per l'immissione di pericolose cortine fumogene in direzione di luoghi soggetti a particolare tutela come le strade.

3. Chiunque trasgredisce le disposizioni del precedente comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 450,00. Chiunque trasgredisce le disposizioni del precedente comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 200,00.

Art. 42 (Operazioni di verniciatura, carteggiatura imbiancatura e sabbiatura svolte all'aperto)

1. È fatto obbligo a chiunque proceda ad effettuare operazioni di verniciatura o imbiancatura di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2. È vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante

3. Nei cantieri di qualunque genere, le operazioni comportanti la produzione e l'emissione di polveri e sabbia dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità idonei (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, ecc.), a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare verso le strade o altre proprietà.

4. Chiunque trasgredisce le disposizioni del precedente comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 50,00. Chiunque trasgredisce le disposizioni dei precedenti commi 2 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 300,00.

Art. 43 (Polvere)

1. È vietato dall'interno delle attività economiche e delle abitazioni, dai cortili e dagli anditi, dalle finestre, terrazze, balconi e lastrici solari effettuare qualsiasi operazione che mandi polvere sul suolo pubblico.



Città di Avezzano

2. Chiunque trasgredisce le disposizioni del precedente comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 50,00.

Art. 44 (Canali, tubi delle acque pluviali e di scolo)

1. I proprietari dei fabbricati o, in loro vece, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, devono mantenere in perfetto stato i sistemi di canalizzazione delle acque pluviali per impedire fuoriuscite di liquidi su suolo pubblico.

2. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario, affinché sia sempre evitato ogni possibile stillicidio di liquidi sul suolo pubblico.

3. È vietato collocare all'interno dei tubi di scolo delle acque piovane qualunque cosa che impedisca o limiti il libero scolo delle acque piovane e/o provochi fuoriuscita di liquidi.

4. Il personale della polizia locale che procede all'accertamento della situazione di fatto, invita preventivamente e per iscritto i soggetti interessati ad uniformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo, entro un termine prefissato, in ogni caso non inferiore a cinque giorni. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera al predetto invito entro il termine in esso stabilito, è soggetto, senza ulteriore avviso, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 450,00.

Art. 45 (Sgombero della neve e del ghiaccio)

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa o accumulata, o comunque trasferita sul suolo pubblico o privato aperto all'uso pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, nonché evitare di gettare o disperdere acqua al suolo in tempo di gelo onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto ad elevata altezza, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico o privato aperto all'uso pubblico. Tuttavia, qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al Comando della polizia locale.

4. Alla rimozione della neve dai passi carrabili e dagli accessi e diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, o dagli innesti di strade soggette a uso pubblico o privato, devono provvedere senza indugio i loro utilizzatori.



Città di Avezzano

5. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

6. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 200,00.

Art. 46 (Amministratori di condominio)

1. Gli amministratori di condominio devono esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.

2. La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.

3. La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, deve essere realizzata esclusivamente in ottone, pietra o altro simile materiale di pregio.

4. Allo stesso amministratore è fatto obbligo di sostituire la targa o il cartello in tutti i casi di modifica degli elementi identificativi di cui al precedente comma 1.

5. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 50,00.

Art. 47 (Attività artigianali)

1. Tutti gli imprenditori artigiani, devono esporre nei locali dell'azienda in cui avviene l'accesso del pubblico, la dicitura impresa artigiana e gli estremi dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

2. L'esposizione dovrà avvenire per mezzo di una targa, dalle dimensioni di cm. 40 x cm. 40, con scritta posizionata in modo ben visibile all'ingresso dei locali ove l'attività viene esercitata.

3. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 150,00.



Città di Avezzano

TITOLO SESTO OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO DIVERSO DALLA STRADA

Art. 48 (Autorizzazione temporanea all'occupazione del suolo pubblico diverso dalla strada)

1. Posto che le occupazioni della sede stradale sono disciplinate dal codice della strada, ai fini del presente regolamento per suolo pubblico si intende qualunque area aperta all'uso pubblico, diversa dalla sede stradale, suscettibile di essere utilizzata, anche solo con il semplice calpestio, da parte di un numero indeterminato e indiscriminato di persone senza distinzione o selezione alcuna. A titolo esemplificativo rientrano nel novero di suolo pubblico diverso dalla sede stradale i manti erbosi dei parchi e giardini pubblici, le aiuole, i campi e terreni di proprietà comunale aperti all'uso pubblico, le rive dei corsi d'acqua, ecc.

2. È vietato occupare, senza l'autorizzazione del Comune anche temporaneamente e con qualsiasi oggetto, il suolo pubblico come definito al precedente comma 1, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante.

3. Chiunque trasgredisce le disposizioni del precedente comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 400,00, per ogni giorno in cui l'occupazione si protrae.

4. La violazione protratta oltre il quinto giorno comporta l'applicazione della sanzione accessoria della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, ovvero che ne sono il prodotto nonché delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa. Per quanto sopra gli organi di polizia provvedono al sequestro delle stesse, nelle modalità stabilite dalla legge.



Città di Avezzano

TITOLO SETTIMO DEHORS

Art. 49 (Oggetto e definizioni)

1. Il presente titolo disciplina le occupazioni di suolo pubblico per l'installazione dei *dehors*. Per l'installazione dei *dehors* sul suolo privato restano ferme le norme di edilizia privata e del regolamento edilizio, fatte salve quelle di cui al presente titolo per quanto attiene la determinazione delle caratteristiche e degli elementi costitutivi.

2. Ai fini e per gli effetti del presente titolo regolamentare per *dehors* si intende l'insieme degli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o, comunque, facilmente rimovibili, realizzati in modo armonico e funzionale temporaneamente sulla strada, o sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico, in prossimità di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande ed insediate in sede fissa su aree private, oppure su aree pubbliche purché l'autorizzazione abbia carattere stagionale.

3. Per ***dehors stagionale*** si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nel corso dell'anno solare. L'occupazione nel corso dell'anno solare non può essere suddivisa in più di due periodi.

4. per ***dehors continuativo*** si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo complessivo superiore ad un anno a far data del giorno del rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico e, comunque, per un periodo non superiore ad anni cinque.

5. In linea generale il *dehors* può essere:

- **Aperto:** intendendosi per tale lo spazio occupato senza delimitazioni fisiche che determinano un ambiente circoscritto, tale spazio può essere coperto da ombrelloni o tende a braccio;

- **Delimitato:** intendendosi per tale lo spazio occupato nelle modalità di cui al punto precedente e avente delimitazioni fisiche laterali o frontali che determinano un ambiente circoscritto;

- **coperto:** il manufatto coperto formato da un insieme di elementi mobili e smontabili, comunque facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sulle aree pubbliche, private di uso pubblico o private, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, con le caratteristiche tecniche di cui ai successivi paragrafi.

Art. 50 (Tipologie)

1. I *dehors* sono classificati secondo le seguenti tipologie:

tipologia 1: tavoli e sedie;

tipologia 2: tavoli e sedie su pedana;

tipologia 3: fioriere ed elementi di delimitazione di tavoli e sedie o di tavoli e sedie su pedana;

tipologia 4: ombrelloni e piccole capotine leggere a copertura delle tipologie 1,2 e 3;

tipologia 5: tende a sbraccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;

tipologia 6: capanno a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;

tipologia 7: doppia falda, doppia capottina, padiglione, a copertura delle tipologie 1, 2 e 3.



Città di Avezzano

Elementi costituenti le suddette tipologie *dehors* e relative caratteristiche

1. Tavoli e sedie: tali elementi di arredo dovranno essere realizzati in modo tale da essere integrati come materiali al *dehor*. Detti materiali dovranno essere di pregio quali il metallo, il legno, il vimini. Sono vietati tavolini e sedie realizzati in plastica comune, specie se prodotta in modo seriale. Sullo schienale delle sedute e sul piano d'appoggio dei tavolini potrà essere serigrafato il logo del locale. Resta vietata ogni altra forma pubblicitaria. Nei *dehors* privi di pedane è in ogni caso obbligatorio l'uso di sedie o divanetti di dimensioni adeguate all'area occupata, da disporsi in modo da impedire che gli avventori possano anche inavvertitamente spostarli ed occupare lo spazio riservato al transito dei pedoni.

2. Elementi sollevanti – pedane: gli elementi sollevanti sono costituiti da pedane con struttura in acciaio e pavimentazione in legno o pietra. E' vietato l'uso di qualsiasi tipo di plastica. Nella realizzazione delle pedane è obbligatorio eliminare ogni componente che ne impedisca, limiti o renda difficoltosi gli spostamenti di persone con limitata capacità motoria o sensoriale. L'uso di pedane è obbligatorio quando il *dehor* occupi il marciapiede e lo spazio concreto, riservato al transito dei pedoni, sia inferiore a 3,00 ml. E' altresì obbligatorio l'uso delle pedane quando il *dehors* occupi gli stalli di sosta sulla carreggiata e questi siano posti su un livello inferiore rispetto a quello del marciapiede. Nel caso sia difficoltoso per le caratteristiche dei luoghi, o per dimensioni, realizzare il *dehor* sul marciapiedi, questi, laddove richiesto, ricorrendone le condizioni, potrà essere realizzato solo sugli stalli di sosta esistenti sulla carreggiata.

3. Fioriere ed elementi di delimitazione di tavoli e sedie o di tavoli e sedie su pedana; gli elementi dividenti che delimitano lo spazio occupato con l'area circostante sono:

a- Ringhiere

costituite da telati filiformi in acciaio della sezione massima di mm 30x30 ed avranno altezza massima di ml. 0,90. Le ringhiere, ove previste, saranno collocate al limite dell'occupazione permessa e all'interno di essa. Il fissaggio è assicurato da flange in acciaio oppure saranno ancorate alla pedana, dove essa consentita ed obbligatoriamente richiesta. Gli elementi verticali di sostegno principale avranno interasse non inferiore a ml. 1.

b- Paraventi

I paraventi devono avere le seguenti caratteristiche:

- avranno altezza massima di ml. 1,50;
- devono essere realizzati nella parte bassa (ml. 0,90) in vetro di sicurezza o lamiera d'acciaio liscia verniciata, mentre solo in vetro di sicurezza o Pvc trasparente per la restante parte superiore.

c -Chiusure stagionali

Le chiusure stagionali devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere effettuate con pannelli scorrevoli con telaio in Pvc o lega leggera e tamponatura in vetro di sicurezza o in Pvc rigido trasparente, ovvero con rotolanti in Pvc trasparente e guide laterali infisse ai padiglioni cui sono abbinati;
- durante l'apertura dell'attività dovrà essere lasciato aperto il varco di accesso, anche con porta avente cerniera "a molla". Tale varco potrà essere stabilmente chiuso esclusivamente al termine dell'attività di lavoro giornaliera al fine di mettere in sicurezza l'impianto e gli arredi.

d- Fioriere o vasi



Città di Avezzano

Le fioriere o vasi, se utilizzati quali elementi di arredo dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- presentare linee sobrie ed eleganti ed avere forma di parallelepipedo, o forma squadrata e leggermente trapezoidale o forma leggermente conica e slanciata;
- costruite in materiale plastico, o in legno, o in resina resistente contro colpi, urti, rotture, cadute, freddo e ghiaccio.
- avere a dimora piante sempreverdi (essenze consigliabili per effetto siepe tipo ligustro, *laurus cerasus*, *ilex aquifolium*, ecc...), alternate con piante floreali, tutte tenute a regola d'arte.

Le fioriere o vasi, se utilizzati quali elementi di protezione dalla strada o per ragioni di igiene pubblica, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- presentare linee sobrie e prive di decorazioni barocche ed avere forma di parallelepipedo rettangolo con altezza minima dal suolo di 0,40 ml.
- essere costruite in materiale plastico, o in legno, o in resina resistente contro colpi, urti, rotture, cadute, freddo e ghiaccio.
- avere a dimora piante sempreverdi (essenze consigliabili per effetto siepe tipo ligustro, *laurus cerasus*, *ilex aquifolium*, ecc...), alternate con piante floreali, tutte tenute a regola d'arte;
- il complesso rappresentato da vaso o fioriera ed essenza verde ivi messa a dimora non potrà superare l'altezza complessiva di 0,90 ml.

4. Ombrelloni

Tali elementi devono avere forma quadrata o rettangolare o poliedrica di dimensioni adeguate all'area da coprire e un'altezza minima, compresa tra il piano di calpestio ed il punto più basso del telo ombreggiante, non inferiore a ml. 2,10.

Gli ombrelloni o piccole capottine leggere hanno un unico sostegno in profilato d'acciaio o in legno non deperibile e resistente agli agenti atmosferici, muniti di piastra o piastre di base o altre zavorre da appoggiare al suolo per farli resistere alla spinta del vento, e con telo ombreggiante in tessuto impermeabile chiaro alla sommità, teso da stecche. In nessun caso tali elementi potranno essere ancorati o comunque fissati al suolo con viti, bulloni, dadi, chiavarde o simili.

5. Tende a sbraccio

Ferme restando le norme del regolamento edilizio che regolano gli elementi di protezione dal sole, le tende che servono a coprire spazi di ristoro all'aperto, sempre con altezza minima consentita pari a ml. 2,10, possono avere il punto di aggancio sull'edificio anche all'esterno del foro vetrina. Le tende sono di due tipi, in aggetto e con struttura ancorata al suolo:

- le tende in aggetto sono costituite da uno o più teli retraibili di cotone impermeabili, azionate da una struttura in acciaio, privi di punti di appoggio al suolo;
- le tende con struttura ancorata al suolo sono costituite da un telo retraibile su struttura portante.

6. Capanni a copertura (o piccoli gazebo a struttura leggera)

I capanni a copertura devono avere le seguenti caratteristiche:

- altezza massima in gronda di ml. 2,50;
- altezza massima in colmo di ml. 3,00;
- struttura rigida con montanti perimetrali in profilati d'acciaio o in altro metalli resistenti alle sollecitazioni e agli agenti atmosferici;
- per la chiusura perimetrale vetro, cristallo, Pvc trasparente;
- copertura con telo di cotone impermeabile o Pvc. Gli elementi verticali avranno interasse non minore di ml. 1,00;



Città di Avezzano

- presenteranno la linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario;
- la copertura può essere a una o a due falde.
- essere realizzati in modo tale da resistere alla spinta del vento.

I capanni a copertura (o piccoli gazebo a struttura leggera) sono vietati per realizzare *dehors* sotto spazi porticati.

7. Padiglioni

I padiglioni devono avere le seguenti caratteristiche:

- altezza massima in gronda di ml. 2,50;
- altezza massima in colmo di ml. 3,50;
- struttura rigida con montanti perimetrali in profilati d'acciaio o altri metalli resistenti alle sollecitazioni e agli agenti atmosferici;
- per la chiusura perimetrale vetro di sicurezza, pvc trasparente;
- presentare la linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario;
- la copertura può essere a una o a più falde di tipo rigido, non deperibile e resistente agli agenti atmosferici, uniforme ai materiali della struttura, per garantire idonee condizioni climatiche all'interno;
- possono essere chiusi perimetralmente con le chiusure stagionali di cui al precedente punto n. 3, lettera c), dovendo garantire la stagionalità della struttura;
- presenza obbligatoria di elementi sollevati così come meglio descritti nel precedente punto n. 2.

I padiglioni sono vietati per realizzare *dehors* sotto spazi porticati.

Ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento di polizia amministrativa il rilascio dell'autorizzazione per la installazione di padiglioni è subordinato al deposito di una cauzione non inferiore ad euro cinquecento.

8. Elementi illuminanti

Sono ammessi corpi illuminanti dalla linea estetica sobria ed essenziale, senza decorazioni artificiose, nonché coerente con lo schema complessivo del *dehors* ed il contesto circostante.

La luce emessa deve essere necessariamente bianca.

L'impianto distributivo della corrente elettrica dovrà recare la certificazione di conformità di un tecnico abilitato.

Tali elementi non devono produrre inquinamento luminoso ai sensi delle leggi vigenti in materia.

Quando i *dehors* sono realizzati sulla carreggiata o comunque esposti al traffico dei veicoli, è obbligatorio adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione.

In particolare essi devono essere resi visibili, sia di giorno che di notte, con dispositivi luminosi di colore rosso del tipo di quelli utilizzati nei cantieri stradali, posizionati agli angoli della struttura.

9. Elementi riscaldanti, rinfrescanti e portacenere

Gli irradiator di calore, i ventilatori e i nebulizzatori d'acqua sono ammessi soltanto nelle occupazioni di cui alle tipologie 4), 5) 6) e 7) del presente Regolamento.

Deve essere garantita la collocazione nell'area di pertinenza dell'attività di almeno due portacenere ad uso pubblico.

10. Colori

Il *dehors* deve tendere complessivamente verso un'unitarietà del colore e del materiale evitando contrasti in entrambe i casi.

I colori di riferimento per le componenti sono i seguenti:

- a) ecru/testa di moro



Città di Avezzano

- b) grigio ghisa
- c) grigio-verde (bronzo)
- d) naturali

Art. 51 (Ubicazione dei dehors)

1. L'occupazione di suolo per i *dehors* deve realizzarsi in prossimità dell'attività autorizzata a somministrare al pubblico alimenti e bevande, garantendo la maggiore attiguità possibile alla stessa, fatti salvi i diritti di terzi. Qualora l'occupazione per qualunque ragione si estenda anche in spazi limitrofi, quali aree antistanti a negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati. In assenza di un valido atto di assenso dei terzi interessati, le occupazioni previste nelle zone antistanti le vetrine di altre attività commerciali possono essere eccezionalmente autorizzate con la condizione di essere effettuate solo negli orari di chiusura di tali attività e con l'obbligo della rimozione dei manufatti durante gli orari di apertura dei negozi.

2. Quando la richiesta di realizzazione di un *dehors* interessi un fabbricato o una zona sottoposti a vincolo archeologico, storico, artistico o ambientale, l'Amministrazione rilascia l'autorizzazione previo parere favorevole del Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio).

Art. 51/bis

Considerato il particolare valore storico, artistico ed ambientale del centro cittadino, si procede ad una nuova formulazione delle categorie di appartenenza delle aree sulle quali possono essere realizzati *dehors*, introducendo una categoria intermedia (**seconda categoria**), che sarà soggetta al pagamento dell'occupazione/concessione in maniera diversa rispetto alla "prima categoria" cui apparteneva precedentemente. Tale nuova suddivisione troverà applicazione a seguito di determinazione del canone di concessione che è stabilito annualmente dal Consiglio Comunale

a) prima categoria

quadrilatero del centro abitato del capoluogo delimitato: a est da via Garibaldi (inclusa) a nord dalla via Bagnoli (inclusa), ad ovest dalla via Rosselli (inclusa), a sud dalla via C. Battisti (inclusa);

b) seconda categoria

quadrilatero centro abitato del capoluogo delimitato: a est da via Montello (inclusa), a nord dalla piazza Matteotti via Monte Velino (inclusa), ad ovest dalla via Roma (inclusa), a sud dalla via XX Settembre (inclusa);

c) terza categoria

Tutte le altre località del centro abitato del capoluogo non incluse nelle due precedenti categorie;

d) quarta categoria

Le frazioni di: Cese, San Pelino, Paterno, Antrosano e Castelnuovo; Borgo Incile, Borgo via Nuova, Caruscino e tutto il rimanente territorio del Comune.



Città di Avezzano

e) le tariffe annuali del canone di concessione sono così determinate:

prima categoria € 120/00 al mq

seconda categoria € 84/00 al mq

terza categoria € 59/00 al mq

quarta categoria € 12/00 al mq

Nel caso che a servizio di un locale dove viene effettuata la somministrazione venga realizzato un *dehor* che occupi strade appartenenti a categorie diverse, verrà considerata la categoria superiore.

Art. 52 (Caratteristiche e limiti per l'installazione di dehors)

1. Per i *dehors* da installarsi sulle strade e piazze di cui al precedente articolo 51/bis, lett. a e b, l'occupazione dei marciapiedi potrà essere ammessa a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, comunque non inferiore a due metri. Per i *dehors* di tipologia n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4, di cui al precedente articolo 50, comma 1, da installarsi su strade e piazze site al di fuori del perimetro meglio definito nel precedente articolo 51/bis lett. a) e b) sussistendo, particolari caratteristiche geometriche della strada valutate di volta in volta dall'apposita commissione, potrà essere ammessa anche l'occupazione dei marciapiedi a prescindere dalla loro dimensione, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. In ogni caso la porzione di marciapiede da occupare, potrà avvenire anche non in adiacenza ai fabbricati qualora le caratteristiche geometriche lo consentano, ovvero siano valutate altre circostanze di fattibilità. Nelle strade urbane a senso unico di marcia laddove la sosta sia consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, nell'autorizzare la collocazione di elementi e strutture che compongono o delimitano i *dehors*, si dovrà tenere conto della necessità dei conducenti di riuscire ad aprire le portiere dei propri veicoli.

2. Elementi e strutture che compongono o delimitano i *dehors*, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono essere mantenute dai loro titolari coincidenti con le dimensioni dell'area data in concessione.

3. Nel caso in cui l'installazione sia realizzata anche parzialmente sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e dei Corpi di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 3,50, salvo deroghe espressamente concordate con i vigili del fuoco.

4. Su elementi e strutture componenti i *dehors* non sono ammessi messaggi pubblicitari ad esclusione di quelli recanti le insegne d'esercizio, purché non luminosi né illuminati.

5. L'occupazione sulla carreggiata non deve sormontare gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. In corrispondenza di intersezioni stradali con semafori, l'occupazione non deve occultare la perfetta visibilità delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.

6. Se le caratteristiche geometriche della strada o l'organizzazione del traffico lo consentono (es. presenza di traffico prevalentemente locale, presenza di aree pedonali o zone a traffico limitato, presenza di sensi unici che non determinano particolari esigenze di visibilità all'intersezione, presenza di dossi



Città di Avezzano

rallentatori artificiali, ecc.), in corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo può essere posta anche all'interno del triangolo di visibilità.

7. Sotto i portici e nelle gallerie commerciali sono ammesse esclusivamente le tipologie 1, 2 e 3, di cui al presente titolo, con eventuali delimitazioni realizzate su un massimo di tre lati.

8. L'eventuale occupazione di suolo pubblico per l'installazione di *dehors* in aree specificamente destinate alla sosta (strisce blu e bianche), nell'intero territorio comunale è limitata a due posti auto.

9. In adiacenza di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande aventi sede in chioschi è consentita esclusivamente l'installazione di *dehors* corrispondenti alle tipologie 1, 2, 3 e 4 di cui al presente titolo.

10. Non sono ammessi, a protezione dei *dehors*, tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali non autorizzati.

11. Chiunque trasgredisce le disposizioni del precedente comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 300,00.

12. Chiunque trasgredisce le disposizioni dei precedenti commi 4, 5 e 6, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 350,00.

Art. 53 (Progetti integrati e piani di zona)

1. La Giunta comunale può predisporre piani di zona relativi alle occupazioni di suolo e/o spazio pubblico al fine di uniformare e coordinare le tipologie dei manufatti esposti.

2. La Giunta comunale, inoltre, attraverso gli uffici competenti, potrà vagliare progetti d'arredo coordinati, riferiti alla medesima area, presentati da più titolari di attività commerciali con un'unica domanda.

3. I piani di zona e i progetti di arredo devono stabilire, tra l'altro, tempi e modalità per l'adeguamento dei *dehors* regolarmente autorizzati.

Art. 54 (Procedimento per il rilascio di concessione per l'installazione di dehors)

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio di concessione per l'installazione di *dehors* si avvia mediante la presentazione dell'istanza al Comune tramite il portale "impresainungiorno".

2. Ai fini del presente regolamento, responsabile del procedimento è il SUAP.

3. E' istituita una commissione tecnica della quale faranno parte il dirigente, o suo delegato, dei settori: Urbanistica, Suap, Viabilità.

Detta commissione, avrà il compito di esaminare le richieste finalizzate alla nuova realizzazione oppure al rinnovo di autorizzazioni precedentemente rilasciate, valutare gli aspetti di impatto estetico-funzionale, di compatibilità con la circolazione stradale, con l'ambiente circostante e con l'arredo urbano, di verificare inoltre l'eventuale esistenza di progetti integrati e piani di zona predisposti al fine di uniformare e



Città di Avezzano

coordinare le tipologie dei manufatti. La commissione, effettuate le giuste valutazioni, esprimerà un parere che sarà vincolante ai fini del rilascio del titolo autorizzativo.

Per i *dehors* di cui alle tipologie 6 e 7 così come descritte nell'art. 50 del Regolamento Comunale il settore urbanistico-edilizio del comune, su richiesta dei soggetti interessati corredata dai previsti elaborati tecnici, rilascerà il permesso a costruire, previa verifica della rispondenza alle norme urbanistico-edilizie nonché del rigido rispetto delle norme sismiche.

4. Adeguamento *dehors* esistenti

I concessionari dei *dehors* continuativi già esistenti hanno diritto a presentare richiesta per ottenere nuova concessione; qualora il *dehors* non sia rispondente alle caratteristiche tecniche e strutturali previste nel Regolamento Comunale dovrà uniformarsi e adeguarsi entro dodici mesi dall'approvazione del presente atto.

Art. 55 (Canone)

La realizzazione dei *dehors* è soggetta al pagamento di un canone di concessione annuale stabilito dal Consiglio Comunale; il mancato pagamento del canone annuale comporterà la revoca dell'autorizzazione del *dehors*

Art. 56 (Modalità di gestione delle strutture ed orari)

1. L'area occupata dai *dehors* è destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e non deve essere adibita ad usi impropri.

2. Salvo deroghe concesse dal Comando della polizia locale, al fine di evitare fenomeni di degrado urbano e di disturbo alla quiete pubblica, le attività di somministrazione svolte nei *dehors* devono cessare alle ore 01:00 ed entro le ore 02:00 si deve interrompere l'utilizzo dell'area occupata con il *dehors*.

3. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio nei *dehors*, tavoli e sedie dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato. Dovrà altresì essere impedito l'accesso a *dehors* delle tipologie 5, 6 e 7. Gli ombrelloni a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere chiusi in caso di vento, e chiusi o rimossi durante la notte. Le tende a sbarraccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere riavvolte durante la notte.

4. In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli, sedie ed ombrelloni dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato. Dovrà altresì essere impedito l'accesso a *dehors* delle tipologie 5, 6 e 7. Le tende a sbarraccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere riavvolte.

5. Chiunque trasgredisce le disposizioni del precedente comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 350,00.

6. Chiunque trasgredisce le disposizioni dei precedenti commi 2, 3, e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 400,00.

Art. 57 (Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati dehors)

1. Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione di *dehors* si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni



Città di Avezzano

alternative, ovvero del condominio ove ha sede l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il concessionario è tenuto a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono il *dehors*. In tal caso l'ente o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare della concessione ed al SUAP, la necessità di avere libero il suolo almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori.

2. Per interventi a carattere d'urgenza si applicano le disposizioni regolamentari in materia e l'onere della rimozione del *dehors* è sempre in capo al concessionario. La tassa di occupazione di suolo pubblico viene sospesa per tutta la durata dei lavori.

3. Chiunque trasgredisce le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 450,00.

Art. 58 (Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dai dehors)

1. Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi e strutture che compongono i *dehors* deve essere risarcito dai titolari delle concessioni.

2. Per i danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, i settori comunali competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

3. Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati altri inconvenienti alla strada o alle sue pertinenze, gli stessi devono essere rimediati direttamente dal titolare del *dehors* mediante esecuzione di specifici interventi, come meglio individuati dal settore preposto ai lavori pubblici e come formalmente comunicati dal Suap.

4. Salvo che il titolare fornisca motivata giustificazione, la mancata esecuzione di lavori di ripristino, nonché il mancato risarcimento dei danni comporta la revoca del provvedimento di concessione.

Art. 59 (Manutenzione dei dehors)

1. I *dehors* devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.

2. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il concessionario al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto di concessione ed in caso di inadempienza revoca la concessione ed ordina la rimozione del *dehors* addebitando le spese all'esercente.

3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni.

4. Chiunque trasgredisce le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 400,00.

5. Salvo che il titolare fornisca motivata giustificazione, la mancata esecuzione di manutenzione comporta la revoca del provvedimento di concessione.



Città di Avezzano

Art. 60 (Durata delle concessioni)

1. Il titolo ad occupare suolo pubblico per l'installazione di *dehors* delle tipologie 1 (tavoli e sedie), 2 (tavoli e sedie su pedana), 3 (fioriere ed elementi di delimitazione di tavoli e sedie o di tavoli e sedie su pedana) e 4 (ombrelloni o piccole capottine leggere poste a copertura delle tipologie 1, 2 e 3, di cui al precedente articolo 50, può avere una durata massima complessiva di duecentosettanta giorni, per ogni anno solare, calcolati a far data dal primo rilascio. Nondimeno, il titolo ad occupare suolo pubblico per l'installazione di *dehors* delle tipologie 5 (tende a sbraccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3), 6 (capanno a copertura delle tipologie 1, 2 e 3) e 7 (doppia falda, doppia capottina, padiglione, a copertura delle tipologie 1, 2 e 3), può avere una durata massima complessiva non superiore a cinque anni calcolati a far data dal primo rilascio.

2. Qualora la richiesta di nuova concessione sia conforme a quella precedentemente rilasciata, la documentazione, di cui alla delibera di Giunta comunale che definisce le caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie di *dehors*, è da intendersi sostituita con autocertificazione che attesti la sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari.

3. Alla scadenza della concessione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento, il titolare è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente il *dehors*, provvedendo alla perfetta pulizia dell'area. In caso di inadempienza, decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione Comunale provvederà con propri mezzi alla rimozione del *dehors*, addebitando le spese all'esercente e seguendo le procedure di cui al precedente titolo terzo.

Art. 61 (Sospensione e revoca delle concessioni ad occupare suolo pubblico con dehors)

1. All'accertamento della presenza di un *dehors* non autorizzato o con autorizzazione sospesa o revocata, il personale della Polizia locale, oltre all'applicazione delle eventuali violazioni previste dal presente titolo invita per iscritto i soggetti interessati a rimuovere il *dehors* entro un termine prefissato, in ogni caso non inferiore a cinque giorni. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera al predetto invito entro il termine in esso stabilito, è soggetto, senza ulteriore avviso, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura di euro 450,00. Alla violazione consegua, altresì, la sanzione accessoria della confisca delle strutture che compongono il *dehors*. Per quanto sopra gli organi di Polizia provvedono al sequestro delle stesse, nelle modalità stabilite dalla legge.

2. Nondimeno, quando sia accertato:

- a) che gli impianti tecnologici a servizio del *dehors* non risultano conformi alla vigente normativa;
 - b) che la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e pericolo per le persone e alle cose;
 - c) che gli elementi e le strutture componenti i *dehors* abbiano subito modificazioni rispetto alle tipologie e caratteristiche autorizzate;
 - d) che le attività svolte nel *dehors* siano anche solo potenziale causa di disturbo alla quiete pubblica, secondo i rapporti delle autorità competenti;
 - e) il mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
- il personale della polizia locale che procede all'accertamento della situazione di fatto, invita preventivamente e per iscritto i soggetti interessati ad uniformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo, entro un termine prefissato, in ogni caso non inferiore a cinque giorni. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera al predetto invito entro il termine in esso stabilito è soggetto, senza ulteriore avviso, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura di euro 450,00.



Città di Avezzano

3. Alla violazione di cui al precedente comma 2, consegue, altresì, la sanzione accessoria della revoca della concessione del *dehor*.

4. In caso di inottemperanza a quanto disposto dal precedente articolo 38 rubricato “*Divieto di fumo*” e dal precedente articolo 57 rubricato “*Lavori nell’area o nel sottosuolo dell’area su cui sono installati dehors*”, si applica la sanzione accessoria della sospensione della concessione del *dehor*.



Città di Avezzano

TITOLO OTTAVO PREVENZIONE DALL INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 62 (Previsione di impatto acustico per i pubblici esercizi di somministrazione)

1. Le imprese che svolgono esclusivamente attività di somministrazione di alimenti e bevande e che non dispongono di sorgenti sonore significative devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in tal senso. In tutti gli altri casi, occorre predisporre la "*previsione di impatto acustico*" redatta da un tecnico abilitato. Tale documentazione deve essere prodotta al Comune prima dell'inizio delle relative attività o, limitatamente alle attività soggette a D.I.A., ai sensi dell'art. 1, comma 104 e segg. della L.R. n. 11 del 2008, deve essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo. Nella D.I.A. occorre indicare la data di redazione della previsione di impatto acustico ed il nominativo del tecnico firmatario.

Art. 63 (Vigilanza dei gestori dei pubblici esercizi)

1. I seguenti soggetti:

- a) titolari di autorizzazione, i gestori ed i preposti di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) i titolari, i gestori ed i preposti di associazioni o circoli, che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali;
- c) i titolari ed i gestori di imprese artigiane operanti nel settore alimentare;
- d) i titolari, i gestori ed i preposti di esercizi a prevalente attività di pubblico spettacolo, trattenimento e svago normalmente soggetta ad autorizzazione di pubblica sicurezza;
- e) i titolari, i gestori ed i preposti di sale da biliardo o da gioco, o di altri esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco;
- f) hanno l'obbligo di adoperarsi personalmente e di vigilare costantemente affinché loro stessi e i loro collaboratori, nonché i propri clienti ed avventori in genere, nonché i fornitori non disturbino le occupazioni o il riposo di altre persone con rumori e schiamazzi prodotti negli spazi ove l'attività è svolta e nelle immediate vicinanze, ivi compresa l'eventuale area pubblica occupata.

2. Nondimeno, al fine di interrompere eventuali disturbi alla quiete pubblica, detti titolari, gestori o preposti dovranno provvedere a chiudere, senza indugio, l'attività e ad allontanare gli avventori dall'interno di essa, o dalle sue pertinenze, ritirando le attrezzature esterne al fine di impedirne l'utilizzo. In tali casi si applica la normativa prevista dall'art. 659, comma 1, del codice penale.

Art. 64 (Prescrizioni particolari di polizia di sicurezza)

1. In deroga alle disposizioni eventualmente contenute in altri provvedimenti dell'amministrazione, al fine di prevenire fenomeni di potenziale disturbo alla quiete pubblica in sede di rilascio, di rinnovo o di gestione delle autorizzazioni di polizia di sicurezza l'autorità può sempre imporre, a titolo di prescrizione *ex* articolo 9 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ulteriori e più stringenti limiti di orario, in caso di:

- a) presenza nel raggio di cento metri misurati in linea d'aria, di unità abitative residenziali o luoghi di culto, cimiteri, cliniche e vari luoghi di degenza e cura;
- b) rapporti e segnalazioni degli organi di polizia;
- c) esposti dettagliati, contenenti più di trenta firme di cittadini ben identificati e residenti nelle immediate vicinanze.



Città di Avezzano

TITOLO NONO ORGANIZZAZIONE DI FESTE PAESANE, SAGRE ED ALTRE SIMILI RIUNIONI STRAORDINARIE DI PERSONE

Art. 65 (Oggetto e definizione di feste paesane, sagre ed altre simili riunioni straordinarie di persone)

1. Il presente titolo disciplina lo svolgimento di feste paesane, sagre ed altre simili riunioni straordinarie di persone.

2. Il Comune favorisce e promuove lo svolgimento di feste paesane, sagre ed altre simili riunioni straordinarie di persone connotate dal trattenimento e dallo svago, finalizzate alla scoperta, alla valorizzazione e alla promozione della conoscenza, della storia, della cultura, dell'arte, del costume e delle tradizioni locali, nonché di ogni altra iniziativa atta a promuovere la partecipazione dei cittadini ad attività improntate a finalità di volontariato, sportive e culturali.

3. Ai fini del presente titolo si intendono per feste paesane, sagre ed altre simili riunioni straordinarie di persone, tutte quelle manifestazioni svolte in occasione ed in concomitanza di particolari ricorrenze, eventi o festività a carattere ricreativo, folcloristico, culturale e gastronomico legate anche a tradizioni locali e nelle quali è prevista o/o richiesta la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di prodotti merceologici abitualmente ceduti dalla rete distributiva locale.

4. Sono escluse dall'applicazione del presente titolo, in quanto carenti delle caratteristiche minime di professionalità e finalità di lucro, le manifestazioni nelle quali la somministrazione avviene a semplice titolo di ospitalità, cortesia, solidarietà umana e sociale e risulta contraddistinta dall'assenza di un corrispettivo ovvero ad offerta libera.

Art. 66 (Organizzazione)

1. Sempre ai fini del presente regolamento si considerano ricomprese le feste paesane, le sagre ed altre simili riunioni straordinarie di persone, quelle programmate direttamente dal Comune, nonché tutte quelle organizzate da imprenditori che come da statuto perseguono tale scopo, nonché da comitati cittadini, *pro loco*, confraternite ed organizzazioni religiose di qualunque culto, associazioni professionali o di categoria, sportive o di volontariato, circoli culturali e del tempo libero.

2. Almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, i soggetti di cui al precedente comma 1, diversi dal Comune, danno comunicazione all'Amministrazione comunale dello svolgimento di feste paesane, sagre ed altre simili riunioni straordinarie di persone, indicando:

- a) la denominazione, la ragione sociale e la sede del soggetto organizzatore o promotore dell'iniziativa;
- b) il luogo di svolgimento della manifestazione, periodo complessivo di durata e denominazione della stessa;
- c) il programma della manifestazione comprensivo delle varie iniziative culturali, ludiche, di intrattenimento, sportive, ricreative o espositive.

3. Ogni domanda presentata dai soggetti di cui al precedente comma 1, può essere riferita ad una sola manifestazione.

4. La durata massima di ciascun evento non potrà essere superiore ai sette giorni consecutivi per il periodo estivo e di quattro giorni per il periodo invernale. Sono esclusi dal conteggio i giorni necessari al



Città di Avezzano

montaggio/smontaggio delle attrezzature. Tuttavia, nel caso di manifestazioni di consolidata tradizione, l'Amministrazione comunale può disporre, con provvedimento motivato, la deroga dal limite di durata e comunque per un periodo di tempo non superiore ai quindici giorni consecutivi.

Art. 67 (Sovrapposizioni e concomitanze di eventi)

1. Nella stessa area pubblica o privata ad uso pubblico dovrà essere evitata la sovrapposizione di manifestazioni concomitanti. A tal fine gli organizzatori di eventi che si svolgono nella stessa area omogenea dovranno concordare il periodo di svolgimento delle rispettive manifestazioni.

2. Qualora vi siano più comunicazioni tra loro concorrenti per la medesima area omogenea, è data priorità sulla base e nell'ordine dei seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di svolgimento della manifestazione;
- b) ordine cronologico secondo la data di presentazione della comunicazione presso l'ufficio protocollo del Comune;
- c) numero di attività culturali, sociali e di valorizzazione del territorio contenute nel programma di massima della manifestazione, nonché numero di attrazioni e divertimenti contenuti nel programma di massima;

3. Nel caso di più eventi tra di loro temporalmente sovrapposti nella medesima area, l'eliminazione della sovrapposizione è effettuata a partire dall'evento con minore diritto secondo i criteri di cui al precedente comma 2, ferma restando la possibilità per gli organizzatori delle manifestazioni escluse di rettificare il periodo di svolgimento.

Art. 68 (Spostamento di luogo e data)

1. Lo spostamento di luogo e di data di svolgimento di un evento già comunicato, potrà essere autorizzato, su istanza motivata del soggetto organizzatore, solo per motivi gravi ed eccezionali, che ne comportino una comprovata impossibilità di svolgimento.

Art. 69 (Attività non consentite)

1. Ai fini del presente regolamento, non è consentito lo svolgimento di feste paesane, sagre ed altre simili riunioni straordinarie di persone nelle quali sia presente unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Le attività devono, in ogni caso, essere abbinate ad iniziative culturali, sportive, ricreative o espositive con libero accesso al pubblico dei visitatori, o di intrattenimento e svago a mezzo di orchestre, complessi musicali, cantanti, eventi e rappresentazioni teatrali ed altre simili attività.

Art. 70 (Rilascio delle concessioni di posteggio ed allocazione delle attività)

1. Tutti coloro che intendano esercitare una qualsiasi attività in occasione di feste paesane, sagre ed altre simili riunioni straordinarie di persone debbono presentare istanza al Comune, almeno quindici giorni prima del loro svolgimento.

2. Se non diversamente stabilito, l'ufficio preposto stabilisce a suo insindacabile giudizio il numero, la localizzazione e la dimensione dei posteggi da assegnare ai soggetti di cui al precedente comma 1, nonché ai produttori di opere del proprio ingegno nel rispetto della normativa vigente in materia, tenendo



Città di Avezzano

conto degli effetti sulla viabilità, nonché di ogni altro motivo di pubblico interesse o di carattere igienico sanitario e rilascia le autorizzazioni nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma 3.

3. Nel rilascio delle autorizzazioni alla occupazione dei posteggi di cui al precedente comma 1, l'ufficio preposto effettua le assegnazioni a coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione, tenendo conto dei criteri previsti dalla normativa regionale in materia di commercio su aree pubbliche, ovvero, in assenza di validi criteri, considerando i seguenti elementi nell'ordine in cui sono posti:

- a) maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito della specifica festa, sagra o altra simile riunione straordinaria di persone;
- b) a parità di numero di presenze di cui alla precedente lettera a, dalla maggiore anzianità dell'attività maturata come iscrizione nel registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
- c) ad ulteriore parità, dalla data del rilascio delle autorizzazioni per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, tenendo conto dei subentri avvenuti nella titolarità delle autorizzazioni nel corso del tempo);
- d) ad ulteriore parità, dall'ordine cronologico di presentazione delle rispettive istanze all'ufficio protocollo del Comune, fino a concorrenza dei posti individuati.

Art. 71 (Rilascio delle autorizzazioni temporanee di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande non può in alcun caso avvenire in modo isolato, ma solo ed esclusivamente in occasione delle feste paesane, sagre ed altre simili riunioni straordinarie di persone di cui al presente titolo e limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle predette manifestazioni e comunque per una durata non superiore a sette giorni.

2. Il rilascio dell'autorizzazione temporanea alla somministrazione di alimenti e bevande è in ogni caso necessario quando detta attività sia effettuata da operatori del settore già titolari di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, su una strada diversa da quella in cui ha sede l'esercizio stabile, ovvero quando effettuata tramite strutture autonome collocate ad una distanza superiore a trenta metri dall'ingresso del locale, calcolata in linea d'aria.

3. L'autorizzazione di cui ai precedenti commi è rilasciata previo possesso dei requisiti di cui alla normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché dei requisiti di sicurezza ed igienico sanitari.

Art. 72 (Rilascio delle autorizzazioni temporanee di posteggio per la somministrazione di alimenti e bevande e il commercio di prodotti alimentari da parte di operatori economici su aree pubbliche)

1. In caso di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio di prodotti alimentari da parte di operatori economici su aree pubbliche, il rilascio dell'autorizzazione di posteggio o di occupazione del suolo pubblico è subordinato al rispetto delle modalità e prescrizioni contenute nell'ordinanza del ministero della salute 3 aprile 2002, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 17 maggio 2002, n. 114.

2. All'atto della richiesta dall'autorizzazione il titolare dovrà, altresì, allegare alla stessa una certificazione della ASL competente per territorio, individuata in base alla sua residenza, ovvero, in sostituzione, un'autocertificazione dalla quale risulti il pieno e totale rispetto dell'ordinanza di cui al precedente comma 1.



Città di Avezzano

TITOLO DECIMO ATTIVITÀ E MESTIERI DI STRADA

Art. 73 (Mestieri di strada)

1. Ai fini del presente regolamento sono attività e mestieri di strada tutti quelli esercitati sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, in modo non stabile, come per esempio i venditori o distributori ambulanti di merci, di generi alimentari o di bevande, compresi i produttori agricoli, nonché chiunque altro eserciti mestieri e lavori, sempre ambulanti, di saltimbanco, cantante, suonatore, mimo, *clown*, madonnaro, lustrascarpe, arrotino, ombrellaio ed altri analoghi, compresi quelli di stretta natura artigianale.

2. L'esercizio dei mestieri di strada deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di iscrizione a registri ed albi ed in materia fiscale, tributaria e previdenziale, ma anche e soprattutto in armonia con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, pubblica sicurezza ed incolumità dei cittadini, viabilità, quiete pubblica, tutela dell'ambiente e del decoro urbano.

3. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente le attività oggetto del presente titolo in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Art. 74 (Modalità di svolgimento delle attività e dei mestieri di strada di servizio)

1. Le attività ed i mestieri di strada non commerciali, connotati dalla produzione diretta ed immediata di soli servizi (per es. saltimbanco, cantante, suonatore, lustrascarpe, arrotino, ombrellaio e mestieri analoghi), non sono soggetti alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio del mestiere non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività medesima ed è esercitato:

- a) in un'area non superiore a quattro metri quadrati;
- b) nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali l'attività dovrà essere spostata di almeno trecento metri lineari;

2. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine individuate con ordinanza del Sindaco.

3. Chiunque trasgredisce le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 150,00.

Art. 75 (Modalità di svolgimento delle attività e dei mestieri di strada commerciali)

1. Le attività ed i mestieri di strada di natura tipicamente commerciale, che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo, compresa la semplice conclusione di contratti senza contestuale trasferimento di beni (per es. venditori o distributori ambulanti di merci, di generi alimentari o di bevande, inclusi i produttori agricoli, nonché i rappresentanti, piazzisti e propagandisti di opere enciclopediche, abbonamenti di qualunque genere, ecc.), quando esercitate in modo non strettamente itinerante sono soggetti ai seguenti limiti e prescrizioni:

- a) durante le fermate la merce e le attrezzature debbono rimanere a bordo del veicolo e non possono essere in alcun modo depositate neppure temporaneamente sul suolo pubblico. L'occupazione anche provvisoria di suolo pubblico con merci e/o attrezzature, configura l'esercizio di un'attività di tipo a), con conseguente necessità di richiedere ed ottenere una autorizzazione di posteggio, ancorché



Città di Avezzano

temporanea, la cui mancanza configura attività illecita sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 114 del 1998.

- b) obbligo di corrispondere in via anticipata la tassa di occupazione del suolo pubblico, quando l'attività avvenga, appoggiando le merci e le attrezzature sul suolo pubblico (bilance, tavolini, gazebo, ombrelloni, ecc.);
- c) divieto di utilizzare megafoni o amplificatori dei suoni allo scopo di richiamare l'attenzione dei passanti;
- d) divieto di recare molestia o disturbo ai passanti, anche attraverso petulanza o insistenza.

2. L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante almeno per un raggio di cinque metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.

3. Qualora l'esercente abbia intenzione di avvalersi della facoltà di sosta prevista per il commercio itinerante, oltre al rispetto dei limiti, obblighi e prescrizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, dovrà altresì provvedere a mettere in funzione un tagliando di gratta e sosta della città di Avezzano del tipo di quelli utilizzati per i parcheggi nelle aree a pagamento, al fine di indicare l'ora in cui la sosta commerciale ha avuto inizio. Alla scadenza del termine previsto per la sosta del commercio itinerante, l'esercente dovrà lasciare il posto ed allontanarsi di almeno trecento metri.

4. Chiunque trasgredisce le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 300,00.

Art. 76 (Produttori di opere del proprio ingegno)

1. I produttori di opere del proprio ingegno possono vendere oggetti realizzati personalmente, quali, per esempio disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili, nonché monili, maschere, fiori artificiali, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari, nonché *compact disc*, DVD, musicassette, scritti personali, comprese le pubblicazioni proprie di natura scientifica, o di ricerca, od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

2. Non sono considerati operatori del proprio ingegno, e sono quindi soggetti alla disciplina del commercio su aree pubbliche, chiunque vende od espone per la vendita opere non prodotte personalmente o di tipo seriale. Neppure possono essere considerati operatori del proprio ingegno e quindi non possono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività su area pubblica, coloro che speculano sull'altrui credulità o pregiudizio come indovini, cartomanti, chiromanti, giochi di sortilegio, esorcismi e simili.

3. Gli operatori del proprio ingegno debbono sempre richiedere l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, mentre non è necessaria l'autorizzazione commerciale per la vendita.

4. Se non diversamente stabilito, l'ufficio preposto individua a suo insindacabile giudizio la localizzazione e la dimensione dei posteggi da assegnare ai soggetti di cui al presente articolo, tenendo conto degli effetti sulla viabilità, nonché di ogni altro motivo di pubblico o privato interesse o di carattere igienico sanitario e rilascia le autorizzazioni, che in nessun caso possono avere durata superiore a quindici giorni, non immediatamente rinnovabili prima che siano trascorsi almeno trenta giorni.



Città di Avezzano

Art. 77 (Attività economiche occasionali e non professionali)

1. Nell'ambito di fiere, feste paesane, sagre ed altre simili riunioni straordinarie di persone, ovvero di mercatini periodici tematici regolarmente istituiti ai sensi delle norme vigenti o in altre aree individuate con apposito provvedimento della Giunta comunale, è consentita l'attività di vendita e scambio di oggetti ed effetti usati da parte di privati cittadini, in qualità di operatori occasionali e non professionali.

2. Tuttavia, i soggetti di cui al precedente comma 1, debbono in ogni caso richiedere l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, mentre per loro non è necessaria alcuna autorizzazione commerciale per la vendita.

3. Se non diversamente stabilito, l'ufficio preposto individua a suo insindacabile giudizio la localizzazione e la dimensione dei posteggi da assegnare ai soggetti di cui al presente articolo, tenendo conto degli effetti sulla viabilità, nonché di ogni altro motivo di pubblico o privato interesse o di carattere igienico sanitario e rilascia le autorizzazioni.

Art. 78 (Altre attività)

1. Non sono soggette ad alcuna autorizzazione le attività di distribuzione *brevi manu* di oggetti di modico valore dietro corrispettivo di un'offerta in denaro o altra utilità, qualora non comportino occupazione di suolo pubblico con tavoli, banchi, tappetini e supporti di ogni tipo.

Art. 79 (Attività artistiche di strada)

1. Gli artisti di strada sono coloro che svolgono la loro attività in spazi aperti al pubblico tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero del termine. Sono considerati artisti di strada a scopo di esibizione i giocolieri, i mimi, i danzatori, i burattinai, i saltimbanchi, gli skater, i cantanti, i suonatori, i musicisti, i ritrattisti, i writer, i body artist, i madonnari e similari.

2. L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici solo quando viene esercitata:

- a) nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di duecento metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione;
- b) senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa;
- c) con strumenti ed attrezzature tali da non occupare complessivamente un'area superiore a quattro metri quadrati;

3. Le esibizioni di cantanti, suonatori e simili dovranno svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico e ambientale.

4. Le attività di *skater* e *writer* possono avere svolgimento esclusivamente nelle aree individuate dall'Amministrazione comunale.

5. Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità differenti rispetto a quanto sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi o alle attrezzature utilizzate, gli artisti di strada dovranno chiedere ed ottenere dal Comune apposita autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con le



Città di Avezzano

prescrizioni che l'autorità ritenga di imporre nel pubblico interesse, comprendente altresì la concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

Art. 80 (Sanzioni per l'esercizio del commercio su area pubblica)

1. In assenza di specifiche sanzioni previste dalla normativa nazionale o regionale:

- chiunque eserciti l'attività di commercio o di somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche senza autorizzazione amministrativa o, laddove prevista, senza concessione di posteggio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 450,00. Alla sanzione principale si applica la sanzione accessoria della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, ovvero che ne sono il prodotto nonché delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa. Per quanto sopra gli organi di polizia provvedono al sequestro delle stesse, nelle modalità stabilite dalla legge;
- chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza osservare gli obblighi, i divieti, le limitazioni o le prescrizioni previste dalle leggi, o dai regolamenti, o dai provvedimenti emanati in applicazione dei suddetti atti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 250,00. Per i titolari di autorizzazione o di concessione rilasciata dal Comune di Avezzano, alla seconda violazione reiterata nel medesimo quinquennio a norma dell'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione o della concessione da un minimo di sette ad un massimo di venti giorni. Quando l'attività è svolta all'interno di un mercato settimanale, il numero dei giorni di sospensione deve intendersi riferito al numero dei giorni di svolgimento di quello stesso mercato settimanale.



Città di Avezzano

TITOLO UNDICESIMO TENUTA DELLE PROPRIETA PRIVATE

Art. 81 (Edifici disabitati e/o abbandonati)

1. I proprietari nonché tutti coloro che abbiano la disponibilità, a qualunque titolo, di edifici disabitati e/o in stato di abbandono sono obbligati ad ostruirne gli accessi a mezzo di idonei sbarramenti fissi costituiti da mattoni e/o muratura ovvero tramite rete elettrosaldata, che ostruiscano completamente l'accesso e precludano stabilmente la possibilità di invasione ed occupazione da parte di terzi.

2. Il personale della polizia locale che procede all'accertamento della situazione di fatto, invita preventivamente e per iscritto i soggetti interessati ad uniformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo, entro un termine prefissato, in ogni caso non inferiore a cinque giorni. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera al predetto invito entro il termine in esso stabilito, è soggetto, senza ulteriore avviso, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 450,00.

Art. 82 (Tenuta delle aree private)

1. I proprietari nonché tutti coloro che abbiano la disponibilità, a qualunque titolo, di aree private, per prevenire l'abbandono indiscriminato di rifiuti anche da parte di ignoti, nonché l'invasione dei terreni da parte di persone in accampamento, o di oziosi o di girovaghi, il cui insediamento, ancorché provvisorio, possa costituire fattore di turbativa anche igienico sanitaria, devono:

- a) provvedere alla realizzazione e manutenzione di idonea recinzione perimetrale, in conformità a quanto disposto dal regolamento edilizio, con l'osservanza delle fasce di rispetto previste dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.;
- b) tenere le aree libere da qualunque tipo di rifiuto, anche se abbandonato da terzi, nonché da masserizie e materiali vari contrari al pubblico decoro, anche se accantonati in ripari, ricoveri, tettoie o strutture precariamente rimediate;
- c) controllare la vegetazione erbacea presente nelle aree in oggetto, provvedendo a periodici tagli necessari ad impedirne un eccessivo sviluppo e, in ogni caso, di superare l'altezza di venti centimetri dal piano di campagna;
- d) evitare gli impaludamenti ed i ristagni di acque.

2. Il personale della polizia locale che procede all'accertamento della situazione di fatto di cui al precedente comma 1, invita preventivamente e per iscritto i soggetti interessati ad uniformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo, entro un termine prefissato, in ogni caso non inferiore a cinque giorni. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera al predetto invito entro il termine in esso stabilito, è soggetto, senza ulteriore avviso, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 450,00.

Art. 83 (Responsabilità a titolo di colpa ai fini dell'obbligo di rimozione dei rifiuti)

1. La mancata osservazione del disposto di cui alla lettera b) dell'art. 82 comporta l'applicazione dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante *norme in materia ambientale* e successive modificazioni ed integrazioni, comportante l'obbligo per il trasgressore di procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area.



Città di Avezzano

Art. 84 (Manutenzione delle facciate degli edifici)

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari nonché tutti coloro che abbiano la disponibilità, a qualunque titolo, degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o che siano comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture. In subordine, qualora i fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari.

2. Il personale della polizia locale che procede all'accertamento della situazione di fatto, invita preventivamente e per iscritto i soggetti interessati ad uniformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo, entro un termine prefissato, in ogni caso non inferiore a quindici giorni. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera al predetto invito entro il termine in esso stabilito, è soggetto, senza ulteriore avviso, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 450,00.

Art. 85 (Tenuta del verde privato)

1. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie cadute nella sede stradale e le siepi di recinzione che debordano di oltre 30 cm. sul suolo pubblico.

2. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione si applica anche al verde condominiale.

3. Il personale della polizia locale che procede all'accertamento della situazione di fatto, invita preventivamente e per iscritto i soggetti interessati ad uniformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo, entro un termine prefissato, in ogni caso non inferiore a quindici giorni. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera al predetto invito entro il termine in esso stabilito, è soggetto, senza ulteriore avviso, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 450,00.

Art. 86 (Tende sulle facciate degli edifici)

1. La collocazione ed il mantenimento di tende sulle facciate di edifici che prospettino direttamente verso la pubblica via, o spazi pubblici, o siano da questi visibili è oggetto di specifica autorizzazione comunale.

2. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1, potrà avvenire solo dietro presentazione di apposita istanza con planimetria allegata da presentarsi all'autorità comunale in sede di richiesta dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1.

3. Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse storico, culturale, architettonico o ambientale nelle quali vietare la collocazione di tende sulle facciate di cui al precedente comma 1, ovvero di subordinarle all'autorizzazione dell'Amministrazione comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.

4. In nessun caso le tende potranno occultare la segnaletica stradale verticale presente, inoltre, in corrispondenza di intersezioni stradali con semafori le tende non dovranno occultare la perfetta visibilità delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.



Città di Avezzano

5. Il personale della polizia locale che procede all'accertamento della situazione di fatto, invita preventivamente e per iscritto i soggetti interessati ad uniformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo, entro un termine prefissato, in ogni caso non inferiore a cinque giorni, affinché gli interessati provvedano ad attivare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, ovvero a rimuovere la tenda. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera al predetto invito entro il termine in esso stabilito, è soggetto, senza ulteriore avviso, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 450,00.

Art. 87 (Materiali esplosivi, infiammabili e combustibili)

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali infiammabili o combustibili destinati ad usi domestici od economici, nelle vicinanze di luoghi in cui possono svilupparsi fiamme libere o inneschi e scintille come i vani caldaia, le canne fumarie, le centraline elettriche, gli apparecchi di riscaldamento.

2. Nondimeno è vietato tenere i predetti depositi di materiali nelle scale e nei corridoi comuni di abitazioni o altri luoghi di transito in modo da poter ostacolare il passaggio o la fuga delle persone.

3. Il personale della polizia locale che procede all'accertamento della situazione di fatto, invita preventivamente e per iscritto i soggetti interessati ad uniformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo, entro un termine prefissato, in ogni caso non inferiore a cinque giorni. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera al predetto invito entro il termine in esso stabilito, è soggetto, senza ulteriore avviso, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 450,00.



Città di Avezzano

TITOLO DODICESIMO MESSAGGI, CARTELLI, MANIFESTI, IMPIANTI DI PROPAGANDA

Art. 88 (Messaggi)

1. Sui pali della pubblica illuminazione, nonché delle paline dei semafori e della segnaletica stradale, sulle transenne, sugli alberi, sui cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e su ogni altro elemento e/o manufatto, presente sulla strada o ad essa attinente, è vietato collocare o far collocare direttamente o indirettamente volantini, locandine, manifesti, fogli ed altri simili supporti contenenti messaggi di qualunque genere, fatta eccezione per quelli relativi alla ricerca di persone scomparse o animali smarriti.

2. Eccezionalmente, in occasione di festività civili e religiose, ovvero di manifestazioni, raduni ed eventi particolari, anche militari, nonché fiere, feste paesane, sagre ed altre simili riunioni straordinarie di persone è temporaneamente tollerata la provvisoria collocazione di messaggi privi di pubblicità commerciale su fogli di formato non superiore ad un metro quadrato, che in ogni caso dovrà avvenire nel rispetto della sicurezza della circolazione stradale e del decoro urbano.

3. Nel Comune di Avezzano si considerano temporanei e provvisori tutti i messaggi, pubblicitari e non, che rimangono collocati in vista del pubblico per un tempo non superiore a quindici giorni. Permanenze superiori ai quindici giorni acquistano il carattere della stabilità e necessitano dell'autorizzazione prevista per gli impianti fissi.

4. Alla scadenza del messaggio e/o della autorizzazione temporanea è in ogni caso fatto obbligo agli interessati, di provvedere alla pronta e totale rimozione di quanto collocato.

5. Chiunque trasgredisce le disposizioni del precedente comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 50,00, per ogni collocazione.

6. Chiunque trasgredisce le disposizioni dei precedenti commi 2 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 50,00, per ogni collocazione non rimossa, ovvero per ogni collocazione effettuata senza il rispetto della sicurezza della circolazione stradale e del decoro urbano. Se trattasi di strutture rigide (es. plance metalliche bifacciali, supporti lignei, ecc), infisse sul suolo pubblico, oltre alla sanzione principale si applica la sanzione accessoria della confisca. Per quanto sopra agli organi di polizia provvedono al sequestro delle stesse, nelle modalità stabilite dalla legge.

7. In ogni caso non può essere autorizzata la collocazione di plance temporanee o altri simili supporti provvisori di pubblicità ad una distanza di 30 mt. l'una dall'altra.

Art. 89 (Volantinaggio)

1. È vietato effettuare il volantinaggio di materiale pubblicitario commerciale di qualunque natura e con qualsiasi modalità.

2. Resta nondimeno ammessa la distribuzione ordinata di tale materiale, presso le cassette postali o altri contenitori privati utilizzati per il deposito di comunicazioni.



Città di Avezzano

3. Chiunque trasgredisce le disposizioni del precedente comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 350,00.

4. Nel caso in cui all'atto dell'accertamento non sia possibile individuare l'autore materiale della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto il titolare del messaggio pubblicitario, quando la sua partecipazione o il suo coinvolgimento appaiano evidenti in seguito alle modalità, nonché all'ampiezza ed all'estensione delle forme utilizzate per effettuare il volantinaggio.



Città di Avezzano

TITOLO TREDICESIMO SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 90 (Tutela aree verdi)

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nelle aiuole e nei viali alberati, nonché nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi è vietato:

- a) manomettere e danneggiare con colpa la vegetazione;
- b) minacciare o procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- c) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco e reso noto tramite gli appositi segnali.

2. Chiunque trasgredisce le disposizioni del precedente comma 1, lettere a e b , è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 200,00.

3. Chiunque trasgredisce le disposizioni del precedente comma 1, lettera c , è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 30,00.

Art. 91 (Attività particolari consentite in parchi pubblici)

1. Nei parchi e giardini pubblici, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali transitabili, può essere autorizzata, alle condizioni dettate in via generale dal regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti:

- a) l'attività di noleggio di velocipedi, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo;
- b) l'attività di noleggio, ma solo a beneficio di bambini e quindi con idoneo accompagnatore, di cavallini da sella o trainanti piccoli calessi;

2. Ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1, lettera a , è fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione, ed è fatto divieto di gareggiare in velocità.

3. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al precedente comma 1, è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.

4. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al precedente comma 1, non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera della attività e ricoverate in luoghi opportuni.

5. È fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al precedente comma 1.

6. Oltre a quanto previsto al precedente comma 1, può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettono, la installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.



Città di Avezzano

7. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio nel periodo estivo prima delle ore 9:00 e termine dopo le ore 24:00 e nel periodo invernale prima delle ore 9:00, e termine dopo le ore 19:00.

8. Chiunque trasgredisce le disposizioni del precedente comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 30,00.

9. Chiunque trasgredisce le disposizioni dei precedenti commi 3, 4 e 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 200,00.



Città di Avezzano

TITOLO QUATTORDICESIMO TUTELA DEGLI ANIMALI IN GENERALE

Art. 92 (Definizione di animale da compagnia)

1. Ai fini del presente regolamento, per animale da compagnia s'intende ogni animale tenuto dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari.

2. Sono compresi nella definizione di cui al comma 1:

- a) gli animali che svolgono attività utili all'uomo, quali il cane per disabili, gli animali da pet therapy, da riabilitazione, nonché gli animali impiegati nella pubblicità;
- b) gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973, e successive modifiche, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno della Regione a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche.

Art. 93 (Responsabilità e doveri generali del detentore)

1. Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo é responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.

2. In particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto:

- a) a rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
- b) ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
- c) a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- d) a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
- e) ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- f) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

3. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tenere conto delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, così da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante.

4. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.

5. Il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto della disciplina prevista dalle norme statali, dell'Unione Europea e della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).

6. Chiunque trasgredisce le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 300,00.



Città di Avezzano

Art. 94 (Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia)

1. Per strutture connesse al commercio di animali da compagnia si intendono le attività economiche, quali i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento. Sono escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.

2. Per "allevamento di cani e gatti" si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l'anno. Per le altre specie di animali da compagnia, per "attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.

3. Il titolare di attività di cui al comma 1, ad esclusione dell'attività di toelettatura, autorizzato per cani, gatti e furetti, è tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui figurino anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.

4. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i cani di proprietà delle forze armate, dei corpi di polizia, degli organi pubblici di sicurezza e della protezione civile.

5. L'attività di allevamento è in ogni caso assoggettata ad autorizzazione sanitaria ed alla destinazione d'uso dei locali.

6. Chiunque trasgredisce le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 250,00.

Art. 95 (Doveri del venditore)

1. Il venditore di animali da compagnia deve rilasciare all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto ed è tenuto a segnalare anche alla Azienda ASL la vendita di cani ed i dati anagrafici dell'acquirente.

2. È fatto divieto a chiunque di vendere o cedere a qualsiasi titolo animali da compagnia a minori di sedici anni senza il consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità parentale.

3. Chiunque trasgredisce le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 400,00.

Art. 96 (Esposizioni, competizioni ed intrattenimenti con animali)

1. La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi. Gli esemplari di età superiore possono partecipare a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie territoriali. Il divieto di partecipazione a manifestazioni espositive per cuccioli al di sotto dei quattro mesi di età non si applica a manifestazioni organizzate da associazioni autorizzate, ai fini della promozione delle adozioni di animali già ospitati in strutture di ricovero.

2. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici.



Città di Avezzano

3. Lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari é autorizzato dal Comune nel rispetto di apposite indicazioni tecniche emanate dal servizio veterinario della ASL, che prevedano in particolare il materiale delle piste da corsa ed i requisiti strutturali e di sicurezza del percorso di gara per persone ed animali.

4. L'attività circense è autorizzata dal Comune in cui avviene la manifestazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti in apposite indicazioni tecniche dei servizi veterinari della ASL, che prevedano adeguate condizioni di tutela degli animali , nonché i requisiti formali della domanda da presentarsi da parte dei soggetti interessati.

5. Chiunque trasgredisce le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 450,00.

Art. 97 (Tutela della fauna)

1. Salve specifiche autorizzazioni della ASL, è vietato immettere allo stato libero esemplari di fauna alloctona ed autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualsiasi titolo.

2. L'opera di potatura ed abbattimento di alberi, arbusti e siepi, se svolta nel periodo riproduttivo degli uccelli, deve essere effettuata con l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei o comunque la distruzione dei nidi.

3. Chiunque trasgredisce le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 300,00.

Art. 98 (Tutela dei volatili)

1. Chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili é tenuto a custodirli in gabbie che comunque non impediscano il volo e per quanto riguarda le specie sociali, dovrà per quanto possibile mantenerle in coppia.

2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

3. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono temporaneamente derogate nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

5. Al detentore, a qualunque titolo, di volatili é fatto divieto di:

- a) amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medico veterinario;
- b) mantenere i volatili legati a trespoli.

6. Chiunque trasgredisce le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 250,00.



Città di Avezzano

Art. 99 (Tutela dei pesci ornamentali e degli animali da acquario)

1. I pesci ornamentali e gli animali da acquario devono essere mantenuti, da chiunque li detenga a vario titolo, in acqua sufficiente, con ossigeno e temperatura adeguati alle esigenze della specie. I pesci ornamentali e gli animali da acquario, se trasportati, devono essere immersi in acqua. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali devono essere tenuti almeno in coppia.

2. In ogni caso il volume dell'acquario non deve essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati e in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a trenta litri d'acqua.

3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e la ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

4. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano o animale.

5. Chiunque trasgredisce le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 250,00.

Art. 100 (Esposizione di animali destinati alla vendita)

1. È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi ed alle attività commerciali ambulanti di esporre al pubblico animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità, ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 3, per un lasso di tempo prolungato tale da recare pregiudizio alla salute nonché al benessere dell'animale stesso.

2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, dalle intemperie e da eccessive fonti di luce, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo e dovranno essere rispettate le adeguate condizioni igieniche.

3. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del presente regolamento.

4. Chiunque trasgredisce le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 300,00.

Art. 101 (Trasporto di animali)

1. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

2. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 400,00.



Città di Avezzano

Art. 102 (Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico)

1. È consentito l'accesso degli animali domestici su tutti i mezzi di trasporto pubblico, secondo le modalità e con i limiti di cui al presente articolo.

2. Per i cani sui mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti è obbligatorio il contenitore a maniglia c.d. trasportino.

3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà posizionarsi in prossimità del conducente ed aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico cani di grande taglia ed animali appartenenti a specie selvatiche, ad eccezione di quelli oggetto di primo soccorso.

5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva e motivata comunicazione scritta al Comando della polizia locale, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono sempre ammessi al trasporto.

6. Temporanei esoneri per le previsioni del presente articolo possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

7. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 100,00.

Art. 103 (Prevenzione dell'avvelenamento di animali)

1. Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle abitazioni private, è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia ed alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo di bocconi o esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti per gli esseri viventi, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate.

2. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 400,00. Alla sanzione principale si applica la sanzione accessoria della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, ovvero che ne sono il prodotto nonché delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa. Per quanto sopra gli organi di polizia provvedono al sequestro delle stesse, nelle modalità stabilite dalla legge.



Città di Avezzano

Art. 104 (Animali feroci e pericolosi)

1. È vietato far circolare animali feroci e/o pericolosi nel territorio comunale anche se in forma di sfilata.

2. L'introduzione di animali feroci nel territorio comunale deve essere preventivamente autorizzata dagli organi competenti che provvederanno alla verifica delle condizioni degli animali e della loro detenzione.

3. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 400,00.

Art. 105 (Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio)

1. È fatto assoluto divieto di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei *luna park*, nelle lotterie, nelle pesche di beneficenza, nelle fiere, nei mercati ed in ogni caso in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.

2. La norma di cui al precedente comma 1, non si applica alle associazioni animaliste e ambientaliste regolarmente iscritte all'albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente, nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate al Comando della polizia locale.

3. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 400,00.



Città di Avezzano

TITOLO QUINDICESIMO CUSTODIA E TENUTA DEI CANI

Art. 106 (Detenzione dei cani in abitazioni o altri luoghi privati)

1. Salvo autorizzazione scritta di tutti i condomini, ovvero salvo che sia diversamente stabilito dal regolamento condominiale, tutti coloro che detengono a qualunque titolo unità immobiliari in condominio non possono custodire più di un cane.

2. Salvo autorizzazione scritta dei vicini tutti coloro che detengono a qualunque titolo unità immobiliari singole, non isolate e poste a confine con altre abitazioni non possono custodire più di due cani. Gli stessi devono essere custoditi in apposita cuccia o recinto sistemati nell'area più lontana rispetto all'immobile confinante e i detentori sono obbligati a garantire la massima igiene e la quiete del vicinato.

3. Il personale della polizia locale che procede all'accertamento della situazione di fatto di cui ai precedenti commi 1 e 2, invita preventivamente e per iscritto i soggetti interessati ad uniformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo, entro un termine prefissato, in ogni caso non inferiore a cinque giorni. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera al predetto invito entro il termine in esso stabilito, è soggetto, senza ulteriore avviso, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 450,00.

4. Le limitazioni numeriche di cui sopra non si applicano alle cucciolate sino allo svezzamento e comunque non superiore a tre mesi.

5. Le autorizzazioni scritte di cui ai precedenti commi 1 e 2, una volta rilasciate si intendono irrevocabili, almeno fino alla morte degli animali per cui sono state concesse.

6. È vietato tenere cani per più di quattro ore consecutive sul balcone e per più di un'ora all'interno di mezzi di contenzione o dei veicoli in sosta o fermi, anche se all'ombra e con i finestrini aperti.

7. Nondimeno è vietato detenere cani legati o a catena. È tuttavia consentito, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno quattro metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno quattro metri e di altezza di non più di due metri dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità; in ogni caso dovrà essere consentito al cane di poter facilmente raggiungere il proprio riparo, nonché il cibo e l'acqua.

8. Le aree private dove i cani soggiornano liberi devono essere delimitate da una rete metallica o da una cancellata la cui altezza dal fondo di calpestio sia pari alla lunghezza del cane nella sua interezza aumentata di un metro, e la cui struttura non consenta lo scavalco e la fuoriuscita del muso.

9. Sulle recinzioni a confine con il suolo pubblico è obbligatorio apporre in modo chiaramente visibile, almeno una targhetta con la dicitura "Attenti al Cane" avente una dimensione minima di centimetri trenta per centimetri venti.

10. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 7, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 300,00.



Città di Avezzano

11. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al precedente comma 9, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 50,00.

12. Il personale della polizia locale che procede all'accertamento della situazione di fatto di cui al precedente comma 8, invita preventivamente e per iscritto i soggetti interessati ad uniformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo, entro un termine prefissato, in ogni caso non inferiore a cinque giorni. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera al predetto invito entro il termine in esso stabilito, è soggetto, senza ulteriore avviso, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 450,00.

Art. 107 (Accesso dei cani negli esercizi pubblici e commerciali)

1. E' vietato condurre o detenere cani all'interno di esercizi pubblici e/o commerciali.

2. Il divieto di cui al comma precedente non si applica ai non vedenti.

3. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 100,00.

4. Il titolare del pubblico esercizio che consente l'ingresso e lo stanziamento nel locale del cane è soggetto alla stessa sanzione di cui al precedente comma.

5. Ai fini dell'applicazione e del rispetto del presente articolo il titolare dell'esercizio appone all'ingresso dello stesso apposito cartello."

Art. 108 (Centri di addestramento e di educazione dei cani)

1. Chi intende attivare un centro di addestramento- educazione per cani deve presentare richiesta al Comando della polizia locale. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole del servizio veterinario della ASL, che avrà cura altresì di rilasciare apposita autorizzazione sanitaria in conformità alla destinazione urbanistica.

2. All'atto della domanda il responsabile del centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente regolamento.

3. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al precedente comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 400,00. Alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività abusivamente intrapresa. Chiunque mantiene aperta un attività per la quale è stata disposta la chiusura a titolo di sanzione accessoria, è soggetto alla ulteriore sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 400,00, per ogni giorno in cui l'attività viene mantenuta aperta.



Città di Avezzano

TITOLO SEDICESIMO NORME PARTICOLARI SUI CANI NELLE AREE PUBBLICHE

Art. 109 (Classificazione dei cani)

1. Ai fini del presente regolamento, i cani si suddividono in:

- a) cani non pericolosi: tutti i cani di piccola taglia intendendo come tali quelli che non superano un'altezza al garrese di venti centimetri;
- b) cani potenzialmente pericolosi: tutti i cani che superano un'altezza al garrese di venti centimetri;
- c) cani morsicatori: tutti i cani inseriti nell'apposito registro tenuto a cura del servizio veterinario della ASL, previsto per quelli ritenuti a rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose.

Art. 110 (Norme particolari sulla conduzione dei cani)

1. I proprietari ed i detentori a qualsiasi titolo di cani debbono rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

- a) tutti i cani devono essere tenuti sempre al guinzaglio ad una lunghezza non superiore a centimetri centocinquanta, durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal comune se non diversamente stabilito;
- b) i cani classificati potenzialmente pericolosi di cui al precedente articolo, nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali devono essere tenuti con guinzaglio congiuntamente alla museruola;
- c) i cani classificati morsicatori di cui al precedente articolo, durante la conduzione nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico devono essere tenuti sempre sia con guinzaglio che con museruola;
- d) i cani morsicatori, inoltre, non possono circolare nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato, neppure se condotti con guinzaglio e museruola;
- e) i proprietari dei cani inseriti nel registro morsicatori devono, inoltre, stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane;
- f) il servizio veterinario della ASL, avrà cura di notificare al proprietario dell'animale l'inserimento nel registro dello stesso e, conseguentemente, l'obbligo della stipula del contratto assicurativo;

2. Nella citata comunicazione deve essere indicato:

- a) il tempo perentorio entro il quale va stipulato il contratto assicurativo;
- b) le generalità complete del proprietario del cane;
- c) l'obbligo di esibire il certificato penale da parte del medesimo;
- d) le misure di prevenzione e gli interventi terapeutici comportamentali ai fini della tutela dell'incolumità pubblica;

3. La comunicazione deve essere trasmessa contemporaneamente al Comando della polizia locale, nonché alle altre forze dell'ordine dello Stato.

4. Chiunque trasgredisce le disposizioni del precedente comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 200,00. Chiunque trasgredisce le disposizioni del precedente comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 50,00.



Città di Avezzano

5. Tutti coloro che conducono un cane, eccezione fatta per quelli classificati non pericolosi devono altresì portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare all'animale in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta degli agenti preposti al controllo.

6. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al precedente comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 100,00.

7. Il cane deve sempre essere affidato a persone in grado di gestirlo correttamente. Salvo che il fatto costituisca illecito più grave, chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al presente comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 200,00.

8. È vietato possedere o detenere cani registrati come morsicatori ai sensi delle ordinanze ministeriali ai:

- a) delinquenti abituali o per tendenza;
- b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544- quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
- e) ai minori di anni diciotto, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente;

9. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al precedente comma 8, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 400,00.

10. Tutti coloro che circolano con cani sulle aree pubbliche, compresi i proprietari, nonché i loro custodi o conduttori anche se momentanei hanno l'obbligo di essere sempre forniti e di avere appresso idonei strumenti (paletta e/o sacchetto monouso) a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali, che dovranno essere mostrati a richiesta degli organi addetti alla vigilanza.

11. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al precedente comma 10, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 50,00.

12. Tutti coloro che accompagnano un cane hanno l'obbligo di pulire accuratamente e, se possibile, di raccogliere le deiezioni dell'animale, che dovranno essere conferite, tramite un contenitore chiuso di qualsiasi genere, negli appositi cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

13. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al precedente comma 12, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 300,00.

14. Chiunque abbia avuto in affidamento o in momentanea custodia un cane, è tenuto a farsi consegnare dal proprietario o da chi per lui la certificazione attestante l'iscrizione all'anagrafe canina. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al presente comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 100,00.



Città di Avezzano

15. Il proprietario o il possessore a qualunque titolo del cane o chi per loro, nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, deve portare con sé, in originale o copia autentica, il certificato di iscrizione all'anagrafe canina dell'animale, che dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli organi addetti alla vigilanza.

16. La dichiarata dimenticanza o altra simile giustificazione eventualmente addotta dall'interessato, comporta da parte dell'agente accertatore la redazione e la consegna dell'invito ad esibire la certificazione attestante l'iscrizione entro un congruo periodo di tempo, che va da un minimo di due ad un massimo di dieci giorni, stabilito in base ad obiettive necessità. I soggetti interessati dall'invito hanno l'obbligo di esibire il documento dell'animale entro il periodo di tempo assegnato, recandosi personalmente presso il Comando cui appartiene l'organo accertatore o inviando la documentazione via fax. Eventuali dichiarazioni mendaci saranno perseguite penalmente ai sensi del codice penale.

17. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al precedente comma 16, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 200,00.

18. È vietato l'accesso ai cani nel raggio di cento metri dalle aree destinate attrezzate ad aree giochi per bambini.

19. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui al precedente comma 12, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 150,00.

20. Ad integrazione del regolamento di polizia cimiteriale, ai cani muniti di guinzaglio e museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri.

21. Temporanei esoneri all'obbligo della museruola possono essere concessi per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria, che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà sempre esibita a richiesta degli organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 111 (Cani liberi accuditi)

1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, il Comune riconosce e promuove la figura del cane libero accudito.

2. Le associazioni animaliste o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come cani liberi accuditi, propongono al servizio veterinario della ASL il riconoscimento dei singoli cani, dei quali assumono l'onere della gestione volto a garantire all'animale i parametri minimi di sostentamento dei cani.

3. I cani liberi accuditi sono vaccinati e sterilizzati gratuitamente dal servizio veterinario della ASL, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il servizio veterinario della stessa ASL, o da un medico veterinario indicato dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all'albo regionale.



Città di Avezzano

4. I cani liberi accuditi, dopo vaccinazioni e sterilizzazioni, devono essere iscritti all'anagrafe canina, muniti di microchip a nome dell'associazione animalista di riferimento o del privato cittadino e portare una medaglietta ben visibile dove sono indicati chiaramente la dicitura cane libero accudito , recapito telefonico e dati del privato cittadino che abitualmente si prende cura dell'animale.

5. I cani liberi accuditi sono reimmessi sul territorio e sono seguiti a titolo gratuito, per quanto di competenza, dal servizio veterinario della ASL, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il medesimo servizio veterinario della ASL, o da un medico veterinario indicato dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all'albo regionale.



Città di Avezzano

TITOLO DICIASSETTESIMO TENUTA DEGLI ANIMALI DA CORTILE E DA STALLA

Art. 112 (Norme generali sulla tenuta degli animali da cortile di bassa corte)

1. La tenuta di animali da cortile di bassa corte quali conigli e pollame in genere, è consentita a condizione che avvenga in aree private al di fuori del centro abitato all'interno di recinti ben delimitati, posti ad una distanza di almeno venti metri da altre abitazioni, fatta salva l'autorizzazione del vicino per distanze inferiori.

2. In nessun caso, negli allevamenti privati ad uso familiare posti nelle vicinanze di altre abitazioni, potrà essere superato il numero complessivo di trenta esemplari a prescindere dalla razza.

3. Il personale della polizia locale che procede all'accertamento della situazione di fatto, invita preventivamente e per iscritto i soggetti interessati ad uniformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo, entro un termine prefissato, in ogni caso non inferiore a cinque giorni. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera al predetto invito entro il termine in esso stabilito, è soggetto, senza ulteriore avviso, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 450,00.

Art. 113 (Norme generali sulla tenuta degli animali da stalla)

1. La tenuta di animali da stalla quali bovini, equini, suini ovini e caprini, è consentita soltanto nella zone agricole così indicate dal piano regolatore. Nelle altre zone al di fuori del centro abitato è possibile detenere animali a condizione che avvenga in aree private all'interno di recinti ben delimitati, posti ad una distanza di almeno cinquanta metri da altre abitazioni, fatta salva l'autorizzazione del vicino per distanze inferiori.

2. In nessun caso, negli allevamenti privati ad uso familiare posti nelle vicinanze di altre abitazioni, potrà essere superato il numero complessivo di due esemplari a prescindere dalla razza.

3. Il personale della polizia locale che procede all'accertamento della situazione di fatto, invita preventivamente e per iscritto i soggetti interessati ad uniformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo, entro un termine prefissato, in ogni caso non inferiore a cinque giorni. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera al predetto invito entro il termine in esso stabilito, è soggetto, senza ulteriore avviso, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 450,00.

Art. 114 (Pulizia dei recinti e delle stalle)

1. I recinti e le stalle in cui sono custoditi gli animali di cui ai due articoli precedenti, devono essere mantenute costantemente pulite, evitando che il letame ivi prodotto possa ammassarsi in maniera tale da comportare esalazioni moleste, ovvero nocimento per l'igiene pubblica o la salute degli animali.

2. Il personale della polizia locale che procede all'accertamento della situazione di fatto, invita preventivamente e per iscritto i soggetti interessati ad uniformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo, entro un termine prefissato, in ogni caso non inferiore a cinque giorni. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera al predetto invito entro il termine in esso stabilito, è soggetto, senza ulteriore avviso, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 450,00.



Città di Avezzano

TITOLO DICIOTTESIMO TUTELA DEI GATTI LIBERI E DELLE COLONIE FELINE

Art. 115 (Definizione dei termini adottati nel presente titolo)

1. Per gatto libero s'intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per colonia felina si intende un gruppo di gatti, nel numero minimo di due, che vive in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
3. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

Art. 116 (Competenze della ASL)

1. L'Azienda ASL provvede in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito anche tramite associazioni animaliste all'interno della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

TITOLO DICIANNOVESIMO DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 117 (Abrogazioni)

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento di polizia amministrativa e sicurezza urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti con esso incompatibili.

Art. 118 (Pubblicità ed entrata in vigore)

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito internet del Comune; la sua divulgazione tra tutti i dirigenti ed i responsabili degli uffici e servizi comunali, è a cura del Dirigente del Settore Polizia Locale.
2. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 41 dello Statuto Comunale, entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione della delibera di Consiglio Comunale di approvazione, ai sensi dell'art. 60 del medesimo Statuto Comunale.



Città di Avezzano

INDICE

TITOLO PRIMO

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Principi generali)

Art. 2 (Oggetto e applicazione)

Art. 3 (Autorità di polizia amministrativa locale)

TITOLO SECONDO

DELLE AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA LOCALE

Art. 4 (Delle autorizzazioni)

Art. 5 (Rilascio delle autorizzazioni e loro efficacia)

Art. 6 (Assenza di morosità verso il Comune)

Art. 7 (Termini del procedimento)

Art. 8 (Validità e rinnovo delle autorizzazioni)

Art. 9 (Richiesta di cauzione)

Art. 10 (Tenuta ed esibizione delle autorizzazioni)

TITOLO TERZO

DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO E DELLE RELATIVE SANZIONI

Art. 11 (Impianto sanzionatorio)

Art. 12 (Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie)

Art. 13 (Potere di diffida)

Art. 14 (Ordinanze di polizia amministrativa locale)

Art. 15 (Ripristino dello stato dei luoghi e violazioni successive)

Art. 16 (Destinazione delle cose confiscate)

Art. 17 (Altri provvedimenti di polizia amministrativa locale)

TITOLO QUARTO

TUTELA DEL SERVIZIO E DELLE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE

Art. 18 (Regolarità del servizio di polizia amministrativa locale)

TITOLO QUINTO

SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 19 (Comportamenti vietati)

Art. 20 (Prevenzione dell'insudiciamento delle aree pubbliche)

Art. 21 (Cestini portarifiuti)

Art. 22 (Divieto di insozzare le pubbliche vie)

Art. 23 (Divieto di lavaggio)

Art. 24 (Indumenti e biancheria appesi alle finestre)

Art. 25 (Oggetti mobili sulle finestre e sui balconi)

Art. 26 (Vasche e fontane)

Art. 27 (Lavori sul suolo pubblico)

Art. 28 (Giochi di abilità)

Art. 29 (Accampamenti ed alloggiamenti abusivi)

Art. 30 (Contrasto della prostituzione)



Città di Avezzano

Art. 31 (Lavavetri)

Art. 32 (Prevenzione dell'imbrattamento di muri ed altri simili supporti)

Art. 33 (Accattonaggio)

Art. 34 (Raccolta di firme o di denaro per strada)

Art. 35 (Raccolta di denaro presso attività economiche aperte al pubblico)

Art. 36 (Contrasto del consumo e della diffusione delle sostanze stupefacenti)

Art. 37 (Contrasto del consumo di bevande alcoliche)

Art. 38 (Divieto di fumo)

Art. 39 (Fuoco su suolo pubblico)

Art. 40 (Disciplina particolare per l'accensione di fuochi in onore della Madonna di Pietraquaria, di Sant'Antonio Abate e di altre ricorrenze, religiose e non)

Art. 41 (Combustione di materiali)

Art. 42 (Operazioni di verniciatura, carteggiatura imbiancatura e sabbiatura svolte all'aperto)

Art. 43 (Polvere)

Art. 44 (Canali, tubi delle acque pluviali e di scolo)

Art. 45 (Sgombero della neve)

Art. 46 (Amministratori di condominio)

Art. 47 (Attività artigianali)

TITOLO SESTO

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO DIVERSO DALLA STRADA

Art. 48 (Autorizzazione temporanea all'occupazione del suolo pubblico diverso dalla strada)

TITOLO SETTIMO

DEHORS

Art. 49 (Oggetto e definizioni)

Art. 50 (Tipologie)

Art. 51 (Ubicazione dei dehors)

Art. 51/bis

Art. 52 (Caratteristiche e limiti per l'installazione di dehors)

Art. 53 (Progetti integrati e piani di zona)

Art. 54 (Procedimento per il rilascio di concessione per l'installazione di dehors)

Art. 55 (Canone)

Art. 56 (Modalità di gestione delle strutture ed orari)

Art. 57 (Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati dehors)

Art. 58 (Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dai dehors)

Art. 59 (Manutenzione dei dehors)

Art. 60 (Durata delle concessioni)

Art. 61 (Sospensione e revoca delle concessioni ad occupare suolo pubblico con dehors)

TITOLO OTTAVO

PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 62 (Previsione di impatto acustico per i pubblici esercizi di somministrazione)

Art. 63 (Vigilanza dei gestori dei pubblici esercizi)

Art. 64 (Prescrizioni particolari di polizia di sicurezza)



Città di Avezzano

TITOLO NONO

ORGANIZZAZIONE DI FESTE PAESANE, SAGRE ED ALTRE SIMILI RIUNIONI STRAORDINARIE DI PERSONE

Art. 65 (Oggetto e definizione di feste paesane, sagre ed altre simili riunioni straordinarie di persone)

Art. 66 (Organizzazione)

Art. 67 (Sovrapposizioni e concomitanze di eventi)

Art. 68 (Spostamento di luogo e data)

Art. 69 (Attività non consentite)

Art. 70 (Rilascio delle concessioni di posteggio ed allocazione delle attività)

Art. 71 (Rilascio delle autorizzazioni temporanee di somministrazione di alimenti e bevande)

Art. 72 (Rilascio delle autorizzazioni temporanee di posteggio per la somministrazione di alimenti e bevande e il commercio di prodotti alimentari da parte di operatori economici su aree pubbliche)

TITOLO DECIMO

ATTIVITÀ E MESTIERI DI STRADA

Art. 73 (Mestieri di strada)

Art. 74 (Modalità di svolgimento delle attività e dei mestieri di strada di servizio)

Art. 75 (Modalità di svolgimento delle attività e dei mestieri di strada commerciali)

Art. 76 (Produttori di opere del proprio ingegno)

Art. 77 (Attività economiche occasionali e non professionali)

Art. 78 (Altre attività)

Art. 79 (Attività artistiche di strada)

Art. 80 (Sanzioni per l'esercizio del commercio su area pubblica)

TITOLO UNDICESIMO

TENUTA DELLE PROPRIETÀ PRIVATE

Art. 81 (Edifici disabitati e/o abbandonati)

Art. 82 (Tenuta delle aree private)

Art. 83 (Responsabilità a titolo di colpa ai fini dell'obbligo di rimozione dei rifiuti)

Art. 84 (Manutenzione delle facciate degli edifici)

Art. 85 (Tenuta del verde privato)

Art. 86 (Tende sulle facciate degli edifici)

Art. 87 (Materiali esplosivi, infiammabili e combustibili)

TITOLO DODICESIMO

MESSAGGI, CARTELLI, MANIFESTI, IMPIANTI DI PROPAGANDA

Art. 88 (Messaggi)

Art. 89 (Volantinaggio)

TITOLO TREDICESIMO

SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 90 (Tutela aree verdi)

Art. 91 (Attività particolari consentite in parchi pubblici)



Città di Avezzano

TITOLO QUATTORDICESIMO

TUTELA DEGLI ANIMALI IN GENERALE

Art. 92 (Definizione di animale da compagnia)

Art. 93 (Responsabilità e doveri generali del detentore)

Art. 94 (Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia)

Art. 95 (Doveri del venditore)

Art. 96 (Esposizioni, competizioni ed intrattenimenti con animali)

Art. 97 (Tutela della fauna)

Art. 98 (Tutela dei volatili)

Art. 99 (Tutela dei pesci ornamentali e degli animali da acquario)

Art. 100 (Esposizione di animali destinati alla vendita)

Art. 101 (Trasporto di animali)

Art. 102 (Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico)

Art. 103 (Prevenzione dell'avvelenamento di animali)

Art. 104 (Animali feroci e pericolosi)

Art. 105 (Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio)

TITOLO QUINDICESIMO

CUSTODIA E TENUTA DEI CANI

Art. 106 (Detenzione dei cani in abitazioni o altri luoghi privati)

Art. 107 (Accesso dei cani negli esercizi pubblici e commerciali)

Art. 108 (Centri di addestramento e di educazione dei cani)

TITOLO SEDICESIMO

NORME PARTICOLARI SUI CANI NELLE AREE PUBBLICHE

Art. 109 (Classificazione dei cani)

Art. 110 (Norme particolari sulla conduzione dei cani)

Art. 111 (Cani liberi accuditi)

TITOLO DICIASSETTESIMO

TENUTA DEGLI ANIMALI DA CORTILE E DA STALLA

Art. 112 (Norme generali sulla tenuta degli animali da cortile di bassa corte)

Art. 113 (Norme generali sulla tenuta degli animali da stalla)

Art. 114 (Pulizia dei recinti e delle stalle)

TITOLO DICOTTESIMO

TUTELA DEI GATTI LIBERI E DELLE COLONIE FELINE

Art. 115 (Definizione dei termini adottati nel presente titolo)

Art. 116 (Competenze della ASL)

TITOLO DICIANNOVESIMO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 117 (Abrogazioni)

Art. 118 (Pubblicità ed entrata in vigore)